

N. 166-436-567-966-1203-1878-1946-2655-4671-5416-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(Relatore: **PAOLO PIETRO CACCIA**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AMODEO, FERRARI MARTE, ALBERINI, BARBALACE, FIORINO,
REINA, ALAGNA, CEROFOLINI, NONNE**

Presentata il 2 luglio 1987

Istituzione, per i laureati in medicina e chirurgia, di un servizio civile
sostitutivo del servizio militare sulle navi mercantili

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CACCIA, BROCCA, ASTORI, REBULLA, ANDREOLI, ANGELINI PIERO,
ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZOLINI, BALESTRACCI, BARUFFI, BAT-
TAGLIA PIETRO, BONETTI, BORRA, BORRI, BORTOLANI FRANCO,
CAMPAGNOLI, CASATI, CIAFFI, COLONI, CONTU, CURSI, FARAGUTI,
FRASSON, GARAVAGLIA, GOTTARDO, LATTANZIO, LEONE, LIA,
LUCCHESI, MANCINI VINCENZO, NAPOLI, ORSENIGO, PAGANELLI,
PATRIA, PERANI, PERRONE, PIREDDA, RABINO, RADI, RAVASIO,
RIGHI, RINALDI, ROSINI, RUSSO RAFFAELE, SANTONASTASO, SA-
VIO, SILVESTRI, SINESIO, TEALDI, TORCHIO, URSO, VAIRO, VITI,
ZAMBON, ZOLLA, ZANIBONI, ZAMPIERI, ZOPPI**

Presentata il 2 luglio 1987

Nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI
FINCATO, CRISTONI

Presentata il 3 luglio 1987

Regolamentazione del servizio civile alternativo
al servizio di leva

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI
**FERRARI MARTE, FINCATO, ALBERINI, MARZO, MARIANETTI,
DIGLIO, POTÌ, FIANDROTTI, MUNDO, TEMPESTINI, AMODEO,
ARTIOLI, BARBALACE, PIERMARTINI, D'ADDARIO, CEROFOLINI**

Presentata il 16 luglio 1987

Integrazione alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, concer-
nente l'assegnazione degli obiettori di coscienza agli uffici
tecnici erariali per il riordino del catasto

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI
RODOTÀ, GUERZONI, MASINA

Presentata il 23 luglio 1987

Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI
**CAPECCHI, FOLENA, MANNINO ANTONINO, FERRANDI, VIOLANTE,
D'ALEMA, MAGRI, GASPAROTTO, COSTA ALESSANDRO, GALANTE,
PALMIERI, MOMBELLI, PICCHETTI, NAPPI, BEVILACQUA, ORLANDI,
LORENZETTI, BOSELLI, MONTECCHI**

Presentata il 12 novembre 1987

Riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RONCHI, TAMINO, RUSSO FRANCO, ARNABOLDI,
RUSSO SPENA, CAPANNA**

Presentata il 24 novembre 1987

Norme sul diritto all'obiezione di coscienza e sul servizio
di difesa civile e popolare non violenta

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SALVOLDI, ANDREIS, MATTIOLI, BOATO, SCALIA, FILIPPINI
ROSA, PROCACCI, CIMA, DONATI, BASSI MONTANARI, CERUTI,
GROSSO, LANZINGER**

Presentata il 2 maggio 1988

Regolamentazione del servizio civile alternativo

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIETRINI, ANDÒ, ARTIOLI, CELLINI, DELL'UNTO,
NOCI, PAVONI, POLVERARI, POTÌ, PRINCIPE, RAIS,
RENZULLI, ROTIROTI, SALERNO, SEPPIA, VAZZOLER**

Presentata il 16 marzo 1990

Istituzione del servizio civile nazionale

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO SPENA, ARNABOLDI, CIPRIANI

Presentata il 25 gennaio 1991

Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i
cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare

Presentata alla Presidenza il 30 aprile 1991

ONOREVOLI COLLEGHI! — Parlare di obiezione di coscienza è per me un compito estremamente impegnativo, proprio in questo momento, quando si discute di riforma delle Forze armate, e il mondo riassapora il senso profondo di una pace ritrovata, in cui i principi della libertà individuale trionfano anche nell'intero mondo ex comunista; diviene tanto più importante che il Parlamento si pronunci in maniera efficace su di un problema che coinvolge direttamente l'ordine di libertà della sfera individuale. Non posso non ricordare che questa discussione in Aula avviene dopo quasi sette anni di dibattito in Commissione Difesa. Ciò dopo un lungo cammino, fatto di analisi, di confronti, di scontri e di occasioni perdute o speranze andate deluse. Gli anni trascorsi hanno visto mutare posizioni, aprirsi e chiudersi profonde divergenze.

Ora è questa Assemblea che deve avere la volontà di trovare la risposta ad uno dei problemi ideali e di principio presenti sin dall'antichità.

Questa proposta di legge poteva essere già approvata in Commissione. Un lungo e proficuo, profondo lavoro era già stato fatto in sede referente e poi in sede legislativa. Ad un tratto diversità di atteggiamenti, chiusure inaspettate hanno fatto sì che si bloccasse in Commissione e fosse chiesto il trasferimento in Aula.

Il 15 dicembre 1972, dopo ampio ed articolato dibattito, il Parlamento approvava la legge n. 772, chiamata anche legge Marcora, che, valutando i principi garantiti dall'articolo 52 della Costituzione, poneva una prima identità normativa ad un problema tanto delicato. Certo i condizionamenti ideologici, gli scontri

politici più forti, la conflittualità permanente esistente, la guerra fredda presenti a quel tempo, impedirono una più serena valutazione della problematica globale connessa all'ipotesi di obiezione di coscienza, ma certamente costituì un primo significativo modo di considerare, in una forma più rispondente agli interessi della società, la libertà dell'individuo in materia di difesa della Patria.

L'obiezione di coscienza nasce storicamente molto lontano nel tempo; già Socrate si pose il problema di come coniugare la libertà delle proprie opinioni con il pieno rispetto delle leggi; ed anche nella letteratura sofoclea quando si parla della contrapposizione fra Creonte ed Antigone si avvertono numerosi riferimenti alla dialettica fra legge « positiva » e legge « naturale » o della coscienza e fu così per molti secoli.

Ma più compiutamente, con un salto di millenni, è nel corso della prima guerra mondiale che appaiono casi significativi di obiezione di coscienza, e che questo concetto inizia a prendere piede. In Inghilterra e Olanda si arriva alla formazione della « The War International Resister's » ossia l'organizzazione pacifista che raccolse numerosi obiettori di coscienza, e che aveva radici di ispirazione cristiana.

Ricordiamo che il problema allora si poneva in termini molto forti e gravi di rifiuto totale di rispetto dell'autorità statale e quindi, come nel caso di Franz Jagerstatter, primo obiettore cattolico, di fucilazione certa. La morte, quindi, come sublimazione della libertà di coscienza del singolo nei confronti della legge positiva dello Stato.

In Italia il primo processo ad un obiettore è del 1948, nei confronti di un

testimone di Geova, ma la problematica si allarga ulteriormente sino ad assumere rilievi nazionali negli anni '50 con processi ad obiettori cattolici, quindi non riconducibili solamente a gruppi religiosi estremisti.

È da osservare che inizialmente, per la difficoltà della materia, soprattutto nei confronti del dovere di rispetto delle leggi dello Stato, persino il mondo cattolico sarà fortemente diviso ed in genere orientato negativamente escludendo le chiare prese di posizione in favore dell'obiezione di coscienza di Lorenzo Milani e padre Ernesto Balducci.

Nel mentre mi addentro a proporvi questa legge vorrei ricordare, signor Presidente e colleghi, che quando discutiamo di obiezione di coscienza dobbiamo cercare di guardarla con particolare attenzione, di non classificarla più di destra o sinistra a seconda dell'interesse politico o partitico che ce ne può derivare, ma dobbiamo guardarla come scelta dell'uomo e della sua coscienza ponendo l'uomo al centro dell'interno della società.

Bisogna ricordarci ed affermare e dichiarare di rigettare che: l'obiezione dei medici riconosciuta nella legge n. 194 circa l'aborto sia un'obiezione di coscienza di destra, mentre l'obiezione di coscienza al servizio militare sia un'obiezione di coscienza di sinistra. È la scelta dell'uomo, di fronte a se stesso ed all'ultimo tribunale, la sua coscienza, che non può essere violata, che non può essere invasa né piegata. L'uomo, da solo, decide cosa fare di fronte ad un tema che tocca le radici fondamentali della sua stessa esistenza di uomo e di essere ragionevole.

La delicatezza della materia quindi, sotto un profilo etico e morale diviene quindi palese, e dobbiamo ricordare che se ne fa menzione perfino nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata il 10 dicembre 1948 dalle Nazioni Unite, laddove si afferma all'articolo 18 che: « Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione ».

Diventa così quasi superfluo evidenziare le caratteristiche di eccezionalità di

ordine morale che una decisione su questa materia, cui è chiamato il Parlamento, riporta alla nostra attenzione; ma non solo di ordine morale sono i problemi legati all'obiezione di coscienza.

La regolamentazione operata dalla legge n. 772 ha messo in evidenza una serie di problemi di ordine giuridico che si accompagnava alla sua applicazione, e più in generale ancora alla regolamentazione dell'obiezione nel pieno rispetto delle indicazioni provenienti dall'articolo 52 della Costituzione.

In questo ambito è inutile negare che la legge n. 772, pur avendo costituito un primo banco di prova per misurare la volontà del legislatore di affrontare un problema così delicato e così sentito — i numeri che citerò a riguardo ne forniranno conferma — è comunque ormai uno strumento superato, non solo dal sopraggiungere di nuove situazioni sociali, ma anche e soprattutto da numerose pronunzie della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato che hanno significativamente puntualizzato gli orientamenti nati dalla necessità di gestire l'obiezione di coscienza in maniera più moderna.

Avvicinarsi all'obiezione di coscienza e dare una risposta legislativa al tema non vuol dire necessariamente essere obiettori, ma vuol significare la capacità del legislatore di penetrare lo spirito e la *ratio* della nostra Costituzione, raccoglierne l'alto messaggio di libertà e di giustizia che vi è presente e di comportarci adeguando le leggi del nostro Stato a quel contenuto.

Noi dobbiamo tener presente sempre, soprattutto in questo caso, che le libertà sancite nella nostra Costituzione debbono poter essere esercitate dal cittadino, ma per far questo noi legislatori dobbiamo muoverci in modo tale che ci siano meno ostacoli possibili e sia data la possibilità ad ogni cittadino, ed in questo caso alle nuove generazioni, che per la prima volta si avvicinano al nostro Stato, di eliminare ogni ostacolo al fine di poter esercitare le libertà che la Costituzione dà loro.

È in nome di questo esercizio della libertà e per non frapporre altri ostacoli

alla sua manifestazione che personalmente mi auguro che tutti concorrano a far sì che questa legge possa essere approvata.

Tutto ciò non deve d'altro canto portarci a disconoscere l'importanza di un provvedimento che, seppur perfettibile, ha rappresentato una conquista sociale di primaria importanza, con la quale è stato dato ulteriore spazio alla voce della coscienza, è stato attribuito alla persona il riconoscimento di un suo preciso diritto-dovere, è stata modificata una prassi che sembrava irrimediabile ponendosi la premessa per l'affermazione in campo sociale di un nuovo concetto di Patria e di sua difesa.

Già a partire dal 1985 la Corte costituzionale con la sentenza n. 164 ha avviato un processo di riforma della legge n. 772.

Chiamata ad esprimersi sulla complessiva legittimità della legge e sulla natura del termine di 6 mesi per la risposta alla domanda di obiezione (articolo 3 della legge n. 772 del 1972), la Corte accoglieva in pieno le tesi del movimento degli obiettori.

Circa il primo punto, respingendo l'idea che la legge n. 772 consentisse di eludere il dovere di difesa della Patria, la Corte sottolineava come questo: « rappresenti un dovere collocato al di sopra di tutti gli altri » e come « esso trascenda e superi lo stesso dovere del servizio militare ».

La difesa della Patria non si esaurisce quindi con la prestazione del servizio militare, il quale è sì obbligatorio ma « nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge » e a condizione « che non siano violati altri precetti costituzionali ». Perciò afferma ancora la sentenza: « ...la legge, che con il dare riconoscimento e, quindi, ingresso all'obiezione di coscienza, ha previsto per gli obblighi di leva la possibilità di venire ammessi a prestare, in luogo del servizio militare armato, servizio militare non armato e servizio sostitutivo civile, non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della Patria, ben suscettibile di adempimento attraverso la

prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato ».

Per quanto si riferisce al termine di 6 mesi per la risposta all'istanza di obiezione, la Corte ha teso purtroppo ad eludere il problema, evitando di indicare in tale termine un meccanismo di « silenzio-assenso » o « silenzio-rifiuto », ma solo una scadenza perentoria oltre la quale è data facoltà all'obiettore di avviare un tortuoso procedimento di contenzioso con l'amministrazione della difesa.

Ancora nel 1986, con la sentenza n. 113, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sull'assoggettabilità degli obiettori già ammessi al servizio civile alla giurisdizione militare. La Corte, nella sua pronuncia, corregge sostanzialmente il disposto dell'articolo 11 della legge n. 772, dove si equiparavano i giovani obiettori ai militari di leva « ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare nonché nel trattamento economico ». « Gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile — secondo la Corte — non possono considerarsi appartenenti alle Forze armate, perché l'avvenuto accoglimento della domanda a tal fine proposta, facendo loro perdere lo *status* di militare, li rende estranei ad esso ».

Il servizio sostitutivo civile si traduce così « in un'alternativa di natura profondamente diversa ».

Vediamo come già a questo punto le due sentenze della Corte costituzionale avessero già sostanzialmente modificato il quadro offerto dalla legge n. 772, ma ancora più significativamente due sentenze emesse nel corso del 1989 interverranno decisamente nella questione offrendo nuovi spunti.

Con la sentenza n. 409 del 1989, la Corte è chiamata a valutare diversi aspetti delle norme penali — articolo 8 della legge n. 772 — e in particolare l'entità delle pene detentive per chi, pur adducendo motivi di coscienza, rifiuta il servizio civile o quello militare al di fuori dei casi ammessi dalla legge stessa. Per la Corte, il rispetto degli articoli 3 e 21 della Costituzione deve tradursi in norme

che non penalizzino i comportamenti del cittadino solo perché sorretti da motivazioni profonde e personali, inerenti cioè alla sfera della coscienza. Avviene così che il pronunciamento in merito all'entità delle pene detentive previste dall'articolo 8 della legge n. 772 — da due a quattro anni — si risolva sostanzialmente nell'annullamento della disparità — sproporzionata ad avviso della Corte — con quella prevista dal codice penale militare, articolo 151, per un reato analogo e sostanziantesi in una pena da 6 mesi a due anni di reclusione. Secondo la sentenza n. 409 del 1989 quindi: « l'adduzione di motivi di coscienza (come del resto di qualsiasi scelta ideologica) non può, in nessun caso, condurre alla davvero sproporzionata sanzione penale di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge n. 772 del 1972 ». Inoltre, in quel caso, ricordo che la Corte ha sostanzialmente dichiarato l'infondatezza di alcune eccezioni sollevate dal tribunale militare di Napoli in relazione ad altri aspetti dei commi 2, 3 e 7 dello stesso articolo 8, escludendo che la sanzione per il reato di cui all'articolo 8 possa essere diversa dalla pena detentiva.

Sempre in questo ambito la Corte ha confermato il meccanismo (sempre all'articolo 8) di esenzione dal servizio nel caso di pena espiata e di diminuzione del servizio nel caso di domanda presentata dal carcere e accolta.

Anche nel caso della sentenza n. 409 del 1989 possiamo quindi educere un orientamento giurisprudenziale sostanzialmente favorevole agli obiettori di coscienza. In ultima analisi vorrei però ricordare la sentenza n. 470 del 1989 sempre della Corte costituzionale, che ha segnato una tappa importante anche in merito al numero di domande di obiezione.

Nella sentenza n. 470 la Corte si è pronunciata in merito alla durata del servizio civile, di otto mesi superiore a quella del servizio militare armato. Secondo la Corte costituzionale una diversa durata del servizio civile rispetto a quello militare non può assolutamente assumere: « quel significato di sanzione nei con-

fronti degli obiettori che già si è stigmatizzato, ledendo, altresì, i fondamentali diritti tutelati dal primo comma dell'articolo 3 e dal primo comma dell'articolo 21 della Costituzione, in quanto sintomo di una non giustificabile disparità di trattamento per ragioni di fede religiosa o di convincimento politico e, nello stesso tempo freno alla libera manifestazione del pensiero ». La Corte precisava anche che una: « differenziazione, sostanzialmente consuntiva e non irrazionale » potrebbe tutt'al più essere introdotta « nell'eventuale necessità, rimessa alla valutazione del legislatore, di acquisire, preliminarmente allo svolgimento del servizio civile sostitutivo, conoscenze teoriche e capacità pratiche necessarie per far fronte alle esigenze formative » inerenti al servizio stesso.

Ora, data per scontata l'importanza di queste quattro sentenze nel modificare sostanzialmente la legge n. 72 del 1972, nasce l'esigenza di responsabilizzare il Parlamento nei confronti di un problema così sentito e di consentire allo strumento legislativo di porsi innanzi alla significativa modificazione operata dalla Corte costituzionale, così da ridivenire pienamente interprete delle esigenze del Paese, e in questo caso di una parte così importante rappresentata dal corpo giovanile.

È quindi un precipuo dovere del Parlamento recepire *in toto* le novità offerte dalle modifiche giurisprudenziali, e non solo da quelle visto che l'obiezione di coscienza è stata al centro di significative prese di posizione del Consiglio di Stato e di organismi internazionali quali il Parlamento europeo e le Nazioni Unite.

A questo proposito vorrei ricordare che l'ONU ha recepito le istanze presenti nell'obiezione di coscienza con 3 pronunciamenti della Commissione dei diritti umani, nel 1984, nel 1987 e ancora nel marzo 1989, in cui si afferma la necessità di riconoscere l'obiezione di coscienza come un diritto intimamente connesso all'esercizio delle libertà individuali.

In riferimento poi al Parlamento europeo vi sono ben due risoluzioni, del 1983 e del 1989, in cui si legge fra l'altro che: « lo

svolgimento del servizio sostitutivo non può essere considerato come una sanzione e deve essere organizzato nel rispetto della dignità della persona interessata e per il bene della collettività ».

È di fronte a questa numerosa e per certi versi ampia sensibilizzazione nei confronti di questo problema che diviene così fondamentale riuscire a dotare il Paese di uno strumento legislativo in grado di affrontare pienamente la domanda di revisione della legge n. 772 che proviene non solo da così eminenti soggetti quali quelli che ho citato ma anche direttamente dai giovani e dalle famiglie, dalle istituzioni che operano a così vario titolo nella nostra realtà sociale.

Il dovere di difendere la Patria, sancito dall'articolo 52 della Costituzione, presuppone quindi una rivisitazione che prenda in considerazione pienamente sia i connotati morali ed etici direttamente correlati, sia la problematica giuridica coinvolta e che insieme trovano espressione nei profondi cambiamenti avvenuti nel corso di questi 19 anni dall'approvazione della legge n. 772 e che rendono ormai inderogabile una nuova pronuncia del Parlamento.

Scrivono Giovanni Anzani, giurista: « È ormai un punto fermo della dottrina costituzionalista che, ferma l'inderogabilità del dovere di difendere la Patria, il servizio di leva è solo una modalità, fra le molte possibili, e che la difesa della Patria non ha quei soli avamposti. Al contrario: quanto di specifico, e di limitativo contiene in sé il servizio militare obbligatorio, esprime anche che esso non esaurisce il dovere di difesa ».

Prosegue sempre Anzani: « Conclusivamente si può affermare che nel nostro diritto positivo:

l'obiezione viene riconosciuta come un diritto, nel doppio significato del diritto a obiettare (...) e del diritto alla soddisfazione effettiva dell'esigenza manifestata;

è un diritto peculiare, però; è, appunto un diritto di « coscienza ». Riconosciuto, cioè, in ragione della sua causa specifica (...);

è un diritto indissolubilmente legato all'esistenza, reale e selettiva, di specifici convincimenti interiori. La legge 772 del 1972 ha limitato la rilevanza dei motivi alla sfera della religione e della filosofia, omettendo volutamente di parlare della politica (...). Non si tratta quindi di obiezione di opinione; non è in gioco il dissenso sulle norme rifiutate (...);

è un diritto personale, o per così dire « personalizzato », nel senso che è difficile comprenderlo senza un qualche *intuitus personae*. Né viene messa in gioco la contrarietà alla guerra, alle armi, alla violenza dal punto di vista generale; ma solo la contrarietà all'uso personale delle armi (...) ».

In questo connubio tra sfera giuridica e sfera morale così intrinsecamente intrecciate in questa materia, e nella volontà ferma di sancire il dovere-diritto di difendere la Patria ma allo stesso tempo nella ricerca di affermare la pienezza della libertà individuale circa i modi in cui assolvere a tale compito, è da ricercarsi l'origine della formulazione degli articoli del testo unificato in esame e del tentativo di superare le norme rese ormai obsolete dalle citate prese di posizione della Corte costituzionale e di altri soggetti intervenuti nel dibattito.

Ma l'esperienza di questi ultimi due anni, il dibattito e anche il comportamento umano nei confronti di una legge come questa hanno creato una serie di problemi, di dubbi, di opportunismi.

Un legislatore attento e teso sempre più a rendere perfettibile e applicabile una legge deve tener presente che in essa ci sia sempre più, da un lato, garanzia di rispetto della libertà e, dall'altro, garanzia verso scelte inflattive nel suo utilizzo, oltre che verso infiltrazioni ed opportunismi che inficierebbero il valore profondo della scelta di coscienza inquinando il principio ed il valore del rispetto dello spirito della Costituzione.

Infatti vorrei sottolineare che le sentenze della Corte costituzionale se lasciate a sé stanti (pur nella loro importanza) e senza una modifica adeguata nella nuova

legge attuativa, possono produrre il dubbio, anzi quasi la certezza che senza delle norme di controllo, senza delle differenziazioni necessarie si possano agevolare coloro che vogliono il massimo profitto-vantaggio col minor costo personale. Oggi agli opportunisti si dà la possibilità reale di scegliere il servizio civile, derivante dall'obiezione di coscienza, come un fatto di mero vantaggio con minori sacrifici, con più agevolazioni nell'assolvere al dovere costituzionale.

Ecco perché il testo di questa legge che presentiamo è una legge che riconosce il principio ma anche la maggior severità nei controlli, nell'impegno e nella scelta del servizio civile derivante dall'obiezione.

Questo deve essere sottolineato perché molte persone ancorate agli antichi schemi, e non resesi disponibili al nuovo testo che è stato predisposto, tendono a fermare questo progetto pensando di ottenere un risultato positivo. Così facendo non fanno nient'altro che agevolare coloro che per opportunismo scelgono la strada del servizio civile quale via che porta loro più vantaggi rispetto al dovere costituzionale di servire in armi la Patria.

Signor Presidente, colleghi, deve essere chiaro che attualmente le leggi che regolano l'obiezione di coscienza sono norme incompiute perché corrette con sentenze della Corte costituzionale ma attuate con mezze procedure ormai antiquate e superate rispetto allo sviluppo ed al comportamento giovanile di fronte alle leggi sul servizio militare e civile.

Meritano quindi particolare attenzione le norme previste da questa proposta di legge in ordine alle varie esigenze esaminate dagli articoli votati dalla Commissione Difesa. L'articolo 1, infatti, riconosce l'obiezione come un diritto soggettivo dei cittadini che « per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale dei diritti civili e politici » non accettino l'arruolamento nelle Forze armate.

L'articolo 2 della proposta prende in esame alcuni fattori ostativi alla presentazione della domanda, insistendo così in modo significativo sui presupposti morali e giuridici cui l'obietto deve rispondere.

Una significativa innovazione introdotta da questo progetto è senza dubbio la facoltà di adottare criteri di indicazione dell'area vocazionale prescelta dall'obietto, così da consentire una utilizzazione più razionale delle sue capacità.

Si legge infatti all'articolo 4: « All'atto della presentazione della domanda, l'obietto indica le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza al servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato ». Questo, come balza agli occhi, è quindi un modo migliore non solo di rispondere alle esigenze dell'obietto ma anche a quelle dell'ente e dell'eventuale fruitore del servizio. Nel formulare questa proposta di legge si è ovviamente tenuto conto dei giudizi espressi dalla Corte costituzionale, ma anche, in particolare per quanto riguarda l'articolo 5 della decisione n. 16 del 1985 del Consiglio di Stato.

Con tale decisione il Consiglio di Stato ha ridefinito i criteri per l'esame della domanda, e i poteri della commissione prevista dalla legge n. 772 ne sono usciti fortemente ridimensionati. Infatti a questa « non è demandato il compito di valutare in positivo il grado di profondità dei convincimenti e dei motivi allegati dai richiedenti, ma solo la loro attendibilità, o meglio la loro non manifesta infondatezza ». Questa decisione si faceva carico già nel 1985 di diminuire il potere della commissione di cui all'articolo 3 primo comma della legge n. 772, e da più parti descritta con l'appellativo di « tribunale delle coscienze ».

Il progetto di cui all'esame, accogliendo le preoccupazioni offerte dalla creazione di questa commissione, ne ha decretato lo scioglimento rinviando ai consigli di leva il compito dell'esame delle domande. Si legge infatti all'articolo 5: « Il Ministro della difesa sulla base

dell'accertamento da parte dei consigli di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima ».

L'articolo 6, accogliendo l'orientamento offerto dalla già menzionata sentenza n. 164 del 1985 della Corte costituzionale, equipara nel godimento dei diritti, anche previdenziali e amministrativi, gli obiettori ai militari in servizio di leva, ribadendo la pari dignità del servizio e quindi eliminando ogni discriminazione nei confronti di una scelta di « coscienza ».

Sotto il delicato profilo dell'organizzazione del servizio civile il presente progetto prevede all'articolo 8 la creazione del dipartimento del servizio civile nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio. Lo scopo primario del dipartimento è quello di « organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiersi sentite le regioni, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli al dipartimento della protezione civile o al personale civile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o agli enti convenzionati di cui alla lettera b) ».

Oltre ad altri compiti sono poi assegnati al dipartimento quello di « stipulare convenzioni con enti o organizzazioni pubbliche o private » e quello di « promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori ».

Per garantire ulteriormente la qualità e la continuità del servizio offerto dagli obiettori è compito poi del dipartimento del servizio civile: « verificare, direttamente tramite proprio personale ispettivo o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni e degli accordi stipulati con gli enti e le organizzazioni di cui alla lettera b) (...) ».

La controversa questione della durata totale del servizio civile è presa in considerazione dall'articolo 9, quarto comma, quando si afferma che il « servizio civile comprende un periodo di formazione della durata complessiva di tre mesi, e uno di attività operativa, di durata pari a quella del servizio militare di leva (...) ». Si è cercato così di evitare qualsiasi scopo persecutorio o sanzionatorio del servizio civile, accogliendo quanto esposto dalla sentenza n. 470 del 1989 della Corte costituzionale e responsabilizzando gli obiettori nel compimento del loro servizio, attraverso il periodo di formazione di tre mesi, che risponde non solo agli interessi dell'obiettore che viene messo in grado di assolvere meglio il proprio compito, ma anche quelli della funzionalità complessiva del servizio. Questo anche in riferimento ai compiti spesso delicati come l'assistenza ad handicappati ed anziani cui facilmente sono destinati gli obiettori.

Una ulteriore significativa innovazione introdotta dall'articolo 9 è quella di cui al comma 5, in cui si afferma che: « Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore e a condizioni di reciprocità può essere svolto in un altro paese della Comunità economica europea, e salvo che per la durata secondo le norme di questo ». In tale modo, pur tutelando l'obiettore nei termini della durata e quindi escludendo ogni penalizzazione si offre la possibilità di una esperienza e di uno scambio in sintonia con gli orientamenti europeistici presenti nel nostro ordinamento.

Gli articoli 10 e 11 esaminano il discorso degli enti convenzionati, evidenziandone le caratteristiche di serietà e gratuità ed istituendone l'albo nazionale.

Gli articoli 13 e 14 disciplinano questioni relative alla perfetta uguaglianza fra militari ed obiettori; nel primo caso assoggettando gli obiettori al richiamo « in caso di pubblica calamità fino al quarantacinquesimo anno di età » (in questo modo si eliminano penalizzazioni nei confronti dei militari), e nel secondo caso accogliendo la riduzione delle pene detentive per gli obiettori totali (articolo

14, comma 1), e soprattutto indicando la magistratura ordinaria come soggetto competente nei confronti degli obiettori.

Si legge infatti all'articolo 14, comma 3: « l'autorità giudiziaria ordinaria è competente a giudicare con il giudizio immediato — salvo che non siano necessarie speciali indagini — i reati previsti dai commi 1 e 2, osservando disposizioni di cui agli articoli 453 e seguenti del codice di procedura penale ».

Una menzione particolare in tema di serietà dell'obiezione — e qui vorrei ricordare che la legislazione vigente rischia di favorire l'obiezione spesso di comodo piuttosto che la convinzione profonda — va fatto per l'articolo 18 in cui sono elencate alcune sanzioni poste contro comportamenti scorretti nella prestazione del servizio civile. L'articolo 18 dispone che: « all'obiettore che si renda responsabile di comportamenti repressibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) la diffida;
- b) la multa in detrazione della paga;
- c) la sospensione di permessi e licenze;
- d) il trasferimento;
- e) la sospensione del servizio fino a un massimo di tre mesi, senza paga ».

È qui evidente il fermo proposito di eliminare comportamenti sconvenienti, ma soprattutto quello di garantire la serietà della scelta compiuta.

Prima di terminare la mia relazione vorrei ricordarvi quanti giovani sono stati interessati, quanti hanno usufruito della legge n. 772 e quanti enti si sono convenzionati.

Dalle tabelle allegate (elaborate in collaborazione con la direzione generale della leva del Ministero della difesa) si evince che circa 100 mila giovani sono stati interessati alla normativa della legge n. 772 e 1.650 enti si sono convenzionati.

Le tabelle allegate mostrano l'evolversi della questione, con riferimento anche

alla situazione degli altri paesi della Comunità economica europea.

Si può notare che nei primi anni non erano nemmeno disponibili dati statistici. Negli anni '80 vi è stato un *boom* legato oltre che ad una maggiore presa di coscienza anche al fatto che con una circolare del 1979 del Ministero della difesa si dispensavano dal servizio tutti i giovani obiettori che dopo ventisei mesi dalla presentazione della domanda venivano esonerati dallo svolgere il servizio civile.

In quel periodo 5 mila giovani furono esentati dallo svolgere il servizio civile e anche dallo svolgere il servizio militare: così l'inefficienza dello Stato fu più forte della legge!

Il vero *boom* delle domande è avvenuto dopo l'ultima sentenza della Corte costituzionale, quando i giovani si sono accorti che senza una nuova normativa, come quella contenuta nel testo unificato era possibile svolgere il servizio civile sostitutivo a quello militare per lo stesso periodo di tempo. Dobbiamo anche riconoscere, molte volte, senza le difficoltà della lontananza da casa, dai propri interessi e agevolazioni personali, in strutture regolate da regole e disciplina che tanto si discostano attualmente dal *modus vivendi* delle nuove generazioni.

Questi numeri dimostrano con efficacia fotografica la necessità di far sì che questo testo diventi legge, e la loro arida lettura ci richiama in modo crudo ma vero alla necessità di far presto e di non lasciare le cose sospese a metà; in quanto lo stare in questa condizione aiuta e agevola non i giovani seri, preparati, che vogliono essere cittadini che rispondono alle leggi dello Stato, ma quelli che aspettano spazi di agevolazioni per buttarsi con opportunismo e furbizia su vantaggi non equi e corretti.

È quindi evidente che il problema è molto sentito in ambito giovanile, ed i primi dati di quest'anno lo confermano, tale perciò da meritare un profondo e rapido esame da parte del Parlamento, anche in ordine al miglioramento delle strutture che l'approvazione della legge porterebbe con sé, e specialmente al sud

dove più forte è la carenza di centri organizzati e più forte lo stato di disagio dei giovani.

In ultima analisi non vorrei che venisse dimenticata anche l'importante presa di posizione del Pontefice su questo argomento. Scriveva il Papa nel 1985: « ... Partire dagli ultimi significa farsi voce dei loro diritti, essere al loro fianco con gratuità nelle molteplici forme di volontariato che sono fiorite in questi anni, come segno e stimolo della carità di tutta la Chiesa, a cominciare dalla obiezione di coscienza e dal servizio civile che la comunità cristiana, senza unilateralismi e forzature non può non considerare come

scelta esemplare e preferenziale se vissuta come segno di gratuità e di vera dedizione alla pace ».

Io chiedo a tutti i colleghi di affrontare questo dibattito con estrema libertà e sincerità di atteggiamenti, in quanto non si pensi che toccando il problema delle coscienze, in una società come l'attuale, ove tutto sembra essere smarrito nel pragmatismo, nell'egoismo e purtroppo anche nel localismo senza speranze, si alimenta il timore che l'uomo, la sua centralità, i suoi reali problemi esistenziali non siano più presenti in noi.

CACCIA, *Relatore.*

TABELLA A.

DOMANDE PRESENTATE NEGLI ULTIMI 18 ANNI

Anno	Domande presentate	Domande accolte	Domande respinte	Obiettori impiegati
1973	200			
1974	300			
1975	400			
1976	800			
1977	1.000			
1978	1.500	1.029	74	683
1979	2.000	1.690	79	950
1980	4.000	2.312	63	1.250
1981	7.000	2.399	160	1.875
1982	6.971	3.853	232	2.023
1983	7.557	11.359	978	6.011
1984	9.093	7.847	803	8.050
1985	7.430	9.033	520	6.306
1986	4.282	6.135	548	8.413
1987	4.986	4.709	84	8.170
1988	5.697	5.979	114	5.188
1989	13.746	6.019	112	5.948
1990	16.767	13.992	260	7.354

Nota: il numero delle domande accolte può risultare superiore a quello delle domande presentate in quanto quest'ultimo dato comprende domande presentate alla fine dell'anno precedente ed inevitabilmente definite nell'anno successivo. Si fa presente altresì che durante l'anno 1990 sono stati in servizio un minimo di 5.694 ed un massimo di 10.343 obiettori.

Domande di obiezione presentate nel 1990 suddivise per regioni militari e per capitanerie di porto:

Regione militare nord-ovest	6.327
Regione militare nord-est	2.178
Regione militare tosco-emiliana	3.819
Regione militare centrale	1.549
Regione militare meridionale	1.357
Regione militare Sicilia	758
Regione militare Sardegna	141
Capitanerie di porto	638

Leva militare di provenienza:

Anno 1990: di terra 16.129; di mare 638.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Con riferimento all'attività precettativa della Direzione generale della leva del Ministero della difesa nel 1990 si precisa che sono state effettuate n. 9595 precettazioni così suddivise per regione geografica:

Piemonte	975
Lombardia	2.258
Trentino	376
Veneto	903
Liguria	378
Friuli	214
Emilia-Romagna	1.761
Toscana	955
Umbria	155
Marche	325
Molise	17
Lazio	483
Abruzzo	113
Campania	91
Puglia	162
Basilicata	9
Calabria	85
Sicilia	254
Sardegna	81

La suddivisione per area vocazionale è la seguente:

Assistenza	3.842
Socio culturale	3.268
Protezione civile	110
Ambiente	207
Altro	2.168

ENTI CONVENZIONATI
(Situazione 1987/88)

Area geografica	Nr. Sedi	Ricettività
Nord	2.026	11.509
Centro	702	3.579
Sud	216	786
Isole	183	720
Totale	3.127	16.594

Settori di impiego:

assistenza: 57,8 per cento;

attività socio-culturali: 32,6 per cento;

tutela e incremento del patrimonio forestale: 8,9 per cento;

protezione civile: 0,7 per cento.

Anno 1990 - Numero enti convenzionati: 1.650.

TABELLA B.

COMPARAZIONE DELLE DOMANDE DI OBIEZIONE
PER GLI ANNI 1989-1990

Regioni militari	Domande anno 1990	Domande anno 1989	Differenza	Valore
Nord-Ovest	6.327	4.633	+ 1.694	36,56%
Nord-Est	2.178	2.121	+ 57	2,68%
Tosco-emiliana	3.819	3.165	+ 654	20,66%
Centrale	1.549	1.209	+ 340	28,12%
Meridionale	1.357	1.293	+ 64	4,94%
Sicilia	758	607	+ 151	24,87%
Sardegna	141	105	+ 36	34,28%
Capitanerie di porto	638	613	+ 25	4,08%
Totali . . .	16.767	13.746	+ 3.021	21,98%

TABELLA C

LA SITUAZIONE NEI PAESI DELLA CEE

Paese	Durata servizio militare	Ragioni riconosciute per legge in virtù delle quali è possibile obiettare	Durata servizio civile
Belgio	10 mesi (8 se fa il militare in Germania)	Motivi di coscienza	10-24 mesi (dipende dalle mansioni svolte)
Danimarca	9 mesi	Ragioni filosofiche, politiche, religiose	8-24 mesi (dipende dalle mansioni svolte)
Repubblica federale di Germania	18 mesi	L'obiezione di coscienza è riconosciuta dalla Costituzione	24 mesi
Grecia	22-26 mesi	Solo motivi religiosi	44-52 mesi
Spagna	15-18 mesi (dipende dall'Arma in cui si è arruolati)	Motivi religiosi, morali, umanitari, filosofici	22-30 mesi
Francia	12 mesi	Ragioni di coscienza	24 mesi
Irlanda	Il servizio militare non è obbligatorio	—	—
Lussemburgo	Il servizio militare non è obbligatorio	—	—
Olanda	14 mesi	Seri motivi di coscienza	18 mesi
Portogallo	18 mesi	Ragioni di coscienza	18 mesi
Regno Unito	Il servizio militare non è obbligatorio	—	—
Italia	12 mesi	Motivi religiosi, filosofici, morali	12 mesi

Fonti: Rapporto di R. Hitzgrath al Parlamento europeo maggio 1989.
Ufficio europeo per l'obiezione di coscienza, Bruxelles.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che l'articolo 20 sia così riformulato:

« 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il Servizio civile degli obiettori di coscienza.

2. La dotazione del fondo è determinata in lire 41 miliardi per il 1990 ed in lire 58 miliardi a decorrere dal 1991. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 41 miliardi nel 1990 e a lire 58 miliardi negli anni 1991 e 1992, si provvede quanto a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento "Riforma della legge sull'obiezione di coscienza" e quanto a lire 36 miliardi nel 1990 e a lire 53 miliardi negli anni 1991 e 1992 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione iscritta, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 722, al capitolo 1403 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1990 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi ».

**PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)**

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

**Nuove norme in materia
di obiezione di coscienza.**

ART. 1.

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale dei diritti civili e politici, opponendosi alla violenza delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate, possono adempiere agli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della patria e ordinato ai fini enunciati nei « Principi fondamentali » della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.

ART. 2.

1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:

a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui alla lettera h) del primo comma, nonché al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il

questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinuncia ad esercitare il diritto all'obiezione di coscienza;

b) siano stati condannati con sentenza definitiva per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplosivi;

c) siano stati sottoposti a misure di prevenzione o carcerazione per appartenenza a gruppi eversivi o di stampo mafioso;

d) siano stati condannati con sentenza definitiva per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone, o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di stampo mafioso.

ART. 3.

1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.

ART. 4.

1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro sessanta giorni dall'arruolamento. La domanda non può essere sottoposta a condizione e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'articolo 1 della presente legge. Fino al momento della sua definizione la chiamata alle armi resta sospesa, sempreché la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo.

2. All'atto di presentare la domanda, l'obietto indica le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato. A tal

fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

3. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi.

ART. 5.

1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte dei consigli di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.

2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda.

3. In caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile o di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettore può ricorrere alla giustizia ordinaria. Il giudice competente è il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Fino alla pronuncia definitiva la chiamata alle armi resta sospesa.

4. Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.

ART. 6.

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi

hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione delle indennità specificatamente riferite al servizio e agli impieghi militari eventualmente loro spettanti.

2. Il periodo di servizio civile è valido altresì, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.

3. Il periodo di effettivo servizio civile prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro.

4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale.

ART. 7.

1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare.

2. La lista degli obiettori di coscienza prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio.

ART. 8.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento del servizio civile nazionale.

2. Il Dipartimento del servizio civile nazionale ha i seguenti compiti:

a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiersi sentite le regioni, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli

al Dipartimento della protezione civile o al personale civile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o agli enti convenzionati di cui alla lettera *b*);

b) stipulare convenzioni con enti o organizzazioni pubbliche e private, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;

c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati, di cui al comma 4 dell'articolo 9;

d) verificare, direttamente tramite proprio personale ispettivo o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni e degli accordi stipulati con gli enti e le organizzazioni di cui alla lettera *b*), sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio;

e) predisporre con il Dipartimento della protezione civile forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata;

f) predisporre, con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;

g) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza;

h) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto:

a) definisce, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ordinamento del Dipartimento del servizio civile nazionale, di cui al comma 1;

b) entro i quattro mesi successivi alla definizione dell'ordinamento di cui alla lettera *a)*, approva i regolamenti di cui alle lettere *g)* e *h)* del comma 2, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 9.

1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente al Dipartimento del servizio civile nazionale i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o siano state presentate da oltre sei mesi.

2. Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati entro il termine di tre mesi dall'accoglimento della domanda.

3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui al comma 2 dell'articolo 8.

4. Il servizio civile comprende un periodo di formazione, della durata complessiva di tre mesi, e uno di attività operativa, di durata pari a quella del servizio militare di leva. Il periodo di for-

mazione dovrà prevedere un periodo di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo di impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio, e un periodo di addestramento speciale svolto presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.

5. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore, e a condizioni di reciprocità, può essere svolto in un altro Paese della Comunità economica europea e, salvo che per la durata, secondo le norme di questo.

6. Esso può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge.

ART. 10.

1. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui al comma 2 dell'articolo 8. Allo stesso Dipartimento è affidata la tenuta della lista degli obiettori.

2. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è costituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il Dipartimento del servizio civile nazionale.

3. La Consulta è formata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, nonché da due delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale.

4. La Consulta esprime pareri al Dipartimento del servizio civile nazionale sulle materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), c), e), g) e h), nonché sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con proprio decreto, istituisce e disciplina la Consulta.

ART. 11.

1. Gli enti e le organizzazioni pubbliche e private che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con il Dipartimento del servizio civile nazionale devono possedere i seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 8;
- c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;
- d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

2. Tali enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione al Dipartimento del servizio civile nazionale. Nella domanda di ammissione alla convenzione devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

3. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.

4. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

5. È condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizza-

tiva a provvedere all'addestramento speciale al servizio civile previsto dai precedenti articoli.

6. Il Dipartimento, avvalendosi del proprio corpo ispettivo, accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.

7. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

8. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori nessuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.

ART. 12.

1. Il Dipartimento del servizio civile nazionale comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza.

2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.

ART. 13.

1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della presente legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nonché tutti coloro i quali si siano avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono soggetti, sino al quarantacinquesimo anno di età, al richiamo in caso di pubblica calamità.

2. Il Dipartimento del servizio civile nazionale tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostantive di cui all'articolo 2, sono assegnati al Dipartimento della protezione civile ed alla Croce rossa.

ART. 14.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta l'incorporazione nelle Forze armate, anche se adduce le ragioni di cui all'articolo 1.

3. L'autorità giudiziaria ordinaria è competente a giudicare con il giudizio immediato — salvo che non siano necessarie speciali indagini — i reati previsti dai commi 1 e 2, osservando le disposizioni di cui agli articoli 453 e seguenti del codice di procedura penale.

4. Con l'espiazione della pena si intendono esauriti gli obblighi di leva.

5. L'imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.

6. Per la decisione sulle domande di cui al comma 5, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, è ridotto a tre mesi.

7. L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della

durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

ART. 15.

1. L'obietto ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano le condizioni ostative indicate all'articolo 2, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17.

2. In tal caso egli è tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore ai dodici mesi, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.

3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta del Dipartimento del servizio civile nazionale.

4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2.

5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.

ART. 16.

1. Gli obiettori ammessi a prestare servizio presso pubbliche amministrazioni sono soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 35, 36, 37 e 39 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.

2. Gli obiettori ammessi a prestare servizio presso enti ed organizzazioni diverse da pubbliche amministrazioni sono soggetti alle disposizioni del titolo I della legge 2 maggio 1970, n. 300. Essi sono altresì tenuti ad osservare le norme disciplinari degli enti ed organizzazioni cui sono assegnati.

ART. 17.

1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, iscriversi a corsi o a tirocinii propedeutici ad attività professionali, che impediscano il normale espletamento del servizio.

2. A chi si trovasse già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valide per i cittadini chiamati al servizio militare.

ART. 18.

1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti repressibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) la diffida;
- b) la multa in detrazione della paga;
- c) la sospensione di permessi e licenze;
- d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o altra regione;
- e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

2. Il regolamento generale di disciplina previsto dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 8 stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.

3. La diffida è adottata per iscritto dal legale rappresentante dell'ente o organizzazione interessati e viene comunicata al Dipartimento del servizio civile nazionale.

4. Il Dipartimento del servizio civile nazionale, sulla base delle diffide notificategli, può decidere l'irrogazione delle altre sanzioni.

5. Avverso la sanzione di cui alla lettera e) del comma 1 è ammesso ricorso al pretore del luogo in cui l'obiettore presta servizio.

6. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 14.

ART. 19.

1. Gli enti convenzionati che contravengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato del Dipartimento del servizio civile nazionale.

2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente, il Dipartimento del servizio civile nazionale provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo stesso ente, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.

ART. 20.

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza, da iscriverne con apposita voce nel bilancio dello Stato 1990.

2. Il Fondo è costituito da lire 45 miliardi a valere, per lire 30 miliardi, sul capitolo 1403 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1990 e, per lire 15 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

ART. 21.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.

ART. 22.

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri emana le norme di attuazione e predispone il testo della convenzione tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

ART. 23.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa qualsiasi effetto conseguente a pronunce penali anche irrevocabili, emesse per il reato di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, nei confronti di obiettori di coscienza che abbiano prestato servizio civile per un periodo non inferiore ai quindici mesi.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, va cancellata dal casellario giudiziale la menzione della condanna irrevocabile eventualmente pronunciata.

ART. 24.

1. Le domande di obiezione di coscienza presentate ed ancora in attesa di definizione alla data di entrata in vigore della presente legge sono istruite e accolte o respinte ai sensi della presente legge.

2. In attesa del riesame e della definizione delle convenzioni per l'impiego degli obiettori con i soggetti idonei ai sensi della presente legge, fino ad una loro ridefinizione, restano valide le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai sensi della precedente normativa.

3. La durata del servizio civile per gli obiettori di coscienza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è quella prevista dall'articolo 9.

ART. 25.

1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 166

ART. 1.

1. I laureati in medicina e chirurgia, soggetti agli obblighi di leva e non ammessi ai corsi allievi ufficiali di complemento, possono inoltrare agli uffici di leva, dei distretti militari e delle Capitanerie di porto di appartenenza, entro trenta giorni dalla notifica dell'esclusione dal corso ufficiali, domanda per essere impiegati in un servizio civile sostitutivo del servizio militare da effettuarsi a bordo di navi mercantili non passeggere, dell'armamento libero e sovvenzionato.

ART. 2.

1. È cura dei comandi ed enti militari, preposti alla pubblicazione del bando di arruolamento per gli ufficiali medici di complemento, di riportare sul suddetto bando esplicito riferimento alla possibilità che si offre ai suddetti laureati, non ammessi ai corsi ufficiali, di inoltrare domanda per il servizio civile sostitutivo da espletarsi sulle unità navali mercantili.

ART. 3.

1. Gli uffici di leva inviano, con ogni urgenza e comunque entro quindici giorni dalla ricezione, le domande dei medici che hanno optato per il servizio civile di cui al precedente articolo 1, al Ministero della marina mercantile.

2. Il suddetto Ministero provvede, a tal fine, a stipulare per tempo, con le società armatrici, speciali convenzioni.

3. Il criterio di assegnazione dei suddetti medici è prerogativa del Ministero della marina mercantile, sulla scorta dei parametri della consistenza dell'equipaggio e della permanenza dell'unità fuori degli stretti di Gibilterra e di Suez.

4. Sono privilegiate le unità aventi un più numeroso equipaggio e che devono battere linee marittime fuori dal Mediterraneo.

ART. 4.

1. La durata del servizio non può essere superiore a quella del servizio militare di leva.

ART. 5.

1. I medici impiegati nel servizio civile sono equiparati, ad ogni effetto civile, penale, amministrativo e disciplinare ai cittadini che prestano servizio militare di leva.

2. Nella comunità marinara in cui vengono impiegati, hanno lo stesso trattamento spettante agli ufficiali radiotelegrafisti di bordo.

ART. 6.

1. Il trattamento economico è equiparato a quello dei sottotenenti di complemento.

2. L'onere derivante sarà pariteticamente posto a carico del Ministero della difesa e della società armatrice.

3. L'alloggio, il vitto ed i contributi, assicurativi e pensionistici, sono invece a totale carico della società armatrice.

4. L'eventuale viaggio di ritorno in patria, qualora il servizio dovesse aver termine stante la nave all'estero, è a carico della società armatrice, salvo diverso accordo fra le parti.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il Ministro della marina mercantile, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, emana le opportune direttive a tutti gli enti e le società interessati.

N. 436**CAPO I****OBIEZIONE DI COSCIENZA
AL SERVIZIO MILITARE****ART. 1.**

1. I cittadini obbligati alla leva, che dichiarino di essere personalmente e in ogni circostanza contrari a qualsiasi uso delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, sono ammessi ad adempiere all'obbligo costituzionale della difesa della Patria nei modi previsti dalla presente legge.

2. I motivi di coscienza adottati devono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.

3. Non possono comunque essere ammessi ad avvalersi della presente legge coloro che al momento della domanda risultino:

a) titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate rispettivamente negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) essere stati condannati per reati che comportino espressione di violenza contro persone o cose;

c) essere stati sottoposti a misure di prevenzione.

ART. 2.

1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.

ART. 3.

1. I cittadini indicati nel comma 1 dell'articolo 1 devono presentare domanda motivata ai competenti organi di leva entro sessanta giorni dall'arruolamento.

2. La presentazione della domanda sospende la chiamata alle armi sino alla definizione della domanda stessa.

3. Nella domanda il richiedente può indicare se preferisce essere assegnato per la prestazione del servizio alla protezione civile o ad un ente convenzionato. Inoltre può indicare le proprie preferenze in ordine all'area vocazionale ed al settore d'impiego ed all'ente presso cui vuole svolgere il servizio. A tal fine la domanda può essere corredata da qualsiasi documento di attestazione che sia ritenuto rilevante ai fini di evidenziare le motivazioni di coscienza addotte, nonché la documentazione attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

4. Gli arruolati al servizio civile, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio per gli stessi motivi già previsti dalla legge per il servizio militare, nel caso che non abbiano presentato domanda nei tempi stabiliti, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.

ART. 4.

1. Il Ministro della difesa, verifica la rispondenza della domanda ai presupposti ed ai requisiti di cui all'articolo 1, decide con proprio decreto, entro il termine perentorio di sei mesi dalla presentazione della domanda, circa l'accoglimento della stessa.

2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda.

3. In caso di decisione negativa del Ministro della difesa, il ricorso dello interessato alla giustizia amministrativa so-

spende la chiamata alle armi sino alla pronuncia definitiva in merito.

4. La reiezione definitiva della domanda comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.

ART. 5.

1. I cittadini ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ad ogni effetto civile, amministrativo, previdenziale, nonché ai fini del trattamento economico, ai cittadini che prestano il servizio militare.

CAPO II

IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

ART. 6.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il dipartimento del Servizio civile nazionale.

2. Il dipartimento del Servizio civile nazionale ha i seguenti compiti:

a) organizzare, assegnare e gestire l'utilizzo degli obiettori di coscienza assegnati al servizio nazionale della protezione civile o agli enti convenzionati di cui alla lettera b);

b) stipulare convenzioni con enti o organizzazioni pubbliche o private, con esclusione di quelle appartenenti alla pubblica amministrazione, per l'utilizzo degli obiettori in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale e sanitario, educazione, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale;

c) curare la formazione e l'addestramento degli obiettori, organizzando appositi corsi addestrativi d'intesa con il Servizio nazionale della protezione civile e con gli enti convenzionati;

d) verificare le condizioni di prestazione del servizio da parte degli obiettori e il rispetto delle convenzioni stipulate con gli enti, avvalendosi all'uopo anche degli uffici periferici di altre amministrazioni statali;

e) predisporre, d'intesa con il servizio nazionale della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative.

3. L'organizzazione del dipartimento del Servizio civile nazionale è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 7.

1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente al dipartimento del Servizio civile nazionale i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande sono state accettate.

2. Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati entro il termine perentorio di tre mesi dal loro riconoscimento.

3. In caso di assegnazione dell'obietttore al servizio presso un ente convenzionato, deve essere tenuto conto della preferenza espressa in merito all'area e settore vocazionale di impiego dell'ente ed al luogo di svolgimento del servizio.

4. La durata del servizio civile è superiore di tre mesi rispetto alla forma di leva, tale periodo deve essere utilizzato per i corsi addestrativi di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 6.

5. In nessun caso l'obietttore può essere utilizzato in sostituzione di impiegati ed operai, assunti o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie od organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.

ART. 8.

1. Al dipartimento del Servizio civile nazionale è affidata la tenuta del registro

legli obiettori di coscienza riconosciuti e nell'albo degli enti ed organizzazioni convenzionati.

2. Presso il dipartimento del Servizio civile nazionale è costituita la consulta nazionale enti, per il servizio civile (CNE-SC) quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il dipartimento del Servizio civile nazionale. La consulta è formata da rappresentanti degli enti convenzionati e da cittadini che abbiano svolto il servizio civile.

3. Entro 4 mesi dalla pubblicazione della presente legge è istituita la consulta determinata la propria composizione.

ART. 9.

1. Gli enti e organizzazioni pubbliche e private che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione e al relativo finanziamento devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di scopi di lucro;

b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6;

c) capacità organizzativa in rapporto al servizio civile.

2. Gli enti ed organizzazioni inoltrano domanda di ammissione alla convenzione al dipartimento del Servizio civile nazionale con l'indicazione dell'area vocazionale del settore d'intervento di propria competenza.

3. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

4. Il finanziamento deve essere commisurato ai costi reali, come da regolamento da emanarsi da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 10.

1. Gli obiettori di coscienza, assegnati dal Servizio civile nazionale alla protezione civile, vengono da questa utilizzati per i propri fini istituzionali direttamente o su richiesta presso enti locali e comunità montane.

ART. 11.

1. Il dipartimento del Servizio civile nazionale comunica al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza entro un mese dalla cessazione di esso.

2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.

ART. 12.

1. Tutti coloro che hanno prestato servizio civile ai sensi della presente legge o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nonché tutti coloro i quali si siano avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono soggetti, sino al quarantacinquesimo anno di età, a richiamo in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento delle periodiche attività addestrative di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 6.

2. Il dipartimento del Servizio civile nazionale tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiami ai sensi del comma 1.

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.

CAPO III

NORME PENALI E DISCIPLINARI

ART. 13.

1. La magistratura ordinaria è competente a giudicare i reati commessi dagli

obiettori di coscienza di cui all'articolo 1 e ai successivi articoli della presente legge.

2. Chiunque rifiuta di prestare il servizio militare nell'ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 4, è punito con la reclusione da uno a due anni. Il tempo trascorso in stato di detenzione per tale motivo è computato in diminuzione della durata prevista per il servizio militare.

ART. 14.

1. Chiunque omette di presentarsi alla sede del servizio civile assegnatagli dal dipartimento del Servizio civile nazionale o se ne allontana senza giustificato motivo è soggetto a decadenza del riconoscimento dell'obiezione di coscienza, con conseguente obbligo di prestare il servizio militare.

2. La decadenza dal riconoscimento dell'obiezione di coscienza, conseguente obbligo di prestare il servizio militare, è altresì prevista:

a) nel caso di condanna penale per i delitti di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1;

b) nel caso di gravi mancanze ed irregolarità riscontrate dall'ente presso cui svolge e presta il servizio;

c) nel caso di violazione del comma 1 dell'articolo 15;

d) nel caso di violazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 16.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le procedure disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni previste dai commi precedenti.

ART. 15

1. Colui che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici o privati, iniziare attività professionali o iscriversi a corsi che impediscano il normale espletamento di detto servizio.

2. Per colui che si trovasse già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

ART. 16.

1. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è permanentemente vietato di tenere e usare le armi e munizioni indicate rispettivamente negli articoli 28 e 30 del testo unico di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché di fabbricare in proprio e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni predette.

2. È altresì vietato di ricoprire incarichi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e di sistemi di armi.

3. Alle autorità di pubblica sicurezza è fatto divieto di rilasciare o rinnovare a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui sopra.

4. Chiunque trasgredisca ai divieti di cui ai commi 1 e 2 è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000, oltre alla decadenza dell'ammissione al servizio civile.

ART. 17.

1. Gli enti convenzionati, che contravengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti al provvedimento di risoluzione o di sospensione della convenzione stessa con provvedimento motivato dal dipartimento del Servizio civile nazionale.

2. In caso di risoluzione o sospensione della convenzione con un ente, il dipartimento del Servizio civile nazionale provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso quell'ente, sino a completamento del periodo prescritto.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18.

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso il Ministero del tesoro il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza, da iscrivere con apposita voce nel bilancio dello Stato.

2. Il Fondo è costituito:

a) da una quota parte della somma iscritta al bilancio della protezione civile;

b) da una quota parte delle somme iscritte nel bilancio della Difesa, pari al costo *pro capite* di un soldato dell'Esercito rapportato al numero degli obiettori.

3. Il Fondo è destinato:

a) al trattamento economico degli obiettori;

b) alla gestione del vitto, dell'alloggio e del vestiario;

c) al finanziamento dei corsi teorico-pratici di formazione al servizio civile.

ART. 19.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione e sulla gestione del servizio civile nonché sul comportamento globale dei giovani nella scelta del servizio per l'adempimento dell'obbligo costituzionale.

ART. 20.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è tenuto ad emanare le norme di attuazione e a formulare il testo della convenzione tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

ART. 21.

1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772, e le successive modifiche di integrazione sono abrogate.

N. 567**ART. 1.**

1. Gli obbligati al servizio di leva hanno diritto di essere ammessi al servizio civile alternativo nei modi previsti dalla presente legge.

2. Non sono comunque ammessi a prestare il servizio civile alternativo coloro che:

a) sono stati condannati per reati che si consumano mediante l'uso delle armi e per porto abusivo di armi;

b) sono titolari, al momento della presentazione della domanda, di licenze o autorizzazioni indicate, rispettivamente, negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

c) sono titolari, al momento della presentazione della domanda, di licenze di fabbricazione o commercio di armi e munizioni.

ART. 2.

1. I giovani che intendono valersi del diritto di cui al comma 1 dell'articolo 1 devono presentare domanda al competente consiglio di leva entro sessanta giorni dall'arruolamento.

2. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma 1, possono produrla ai competenti consigli di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.

3. Nel bando di chiamata alla leva deve essere fatta esplicita menzione del diritto a prestare il servizio civile alternativo.

4. Insieme con il precetto per la visita di leva è inviato all'interessato un opuscolo, redatto dal Ministero della difesa d'intesa con la Commissione nazionale per il servizio civile alternativo, contenente le informazioni per la dispensa e l'esonero dal servizio militare di leva e per l'ammissione al servizio civile alternativo.

ART. 3.

1. Il Ministro della difesa ammette con proprio decreto i giovani di cui all'articolo 2 al servizio civile alternativo entro tre mesi dalla presentazione della domanda di ammissione al servizio civile alternativo. L'inosservanza del termine comporta l'accoglimento della domanda.

2. Il Ministro della difesa può respingere, con proprio decreto motivato, la domanda di ammissione al servizio civile alternativo solo in presenza delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1.

3. Il Ministro della difesa invia il decreto di accoglimento della domanda all'interessato ed alla Commissione nazionale per il servizio civile alternativo di cui all'articolo 7.

4. Contro il decreto di rigetto della domanda è possibile esperire ricorso giurisdizionale.

ART. 4.

1. Gli ammessi al servizio civile alternativo prestano il loro servizio per un periodo superiore di tre mesi alla durata del servizio di leva al quale sarebbero stati tenuti e possono ottenere il rinvio di tale servizio negli stessi casi in cui è possibile il rinvio del servizio di leva.

2. I non ammessi al servizio civile alternativo sono tenuti a prestare il servizio militare solo dopo decisione definitiva del ricorso in sede giurisdizionale.

ART. 5.

1. Il servizio civile alternativo è svolto presso enti pubblici, enti locali, enti o

associazioni private, convenzionati con la Commissione nazionale per il servizio civile alternativo, operanti, in particolare, nei seguenti settori: assistenza, istruzione, animazione culturale, salvaguardia ed incremento del patrimonio agricolo e forestale, difesa e conservazione del patrimonio artistico e ambientale, protezione civile, ricerche sulla pace ed il disarmo.

ART. 6.

1. L'opera prestata nel servizio civile alternativo non può:

- a) avere fini di lucro;
- b) essere sostitutiva dell'attività del personale, non in servizio, previsto nell'organico dell'ente presso il quale si svolge il servizio civile alternativo;
- c) essere sostitutiva dell'opera dei lavoratori che stiano esercitando il diritto di sciopero;
- d) essere sostitutiva dell'opera dei lavoratori iscritti negli elenchi compilati in base alle vigenti leggi per l'avviamento al lavoro;
- e) consistere in attività che abbiano relazione con la produzione di materiale impiegabile a scopi bellici.

ART. 7.

1. È istituita la Commissione nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e composta:

- a) dai rappresentanti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, per i beni culturali e ambientali, dell'agricoltura e foreste, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'ambiente nonché dai rappresentanti del Ministro per il coordinamento della protezione civile;
- b) da un rappresentante delle province, nominato dall'UPI ogni tre anni;

c) da tre rappresentanti dei comuni e comunità montane nominati dall'ANCI ogni tre anni;

d) da tre rappresentanti dei giovani che prestano servizio civile alternativo, eletti ogni anno;

e) da tre rappresentanti degli enti e associazioni privati convenzionati, eletti ogni tre anni da tutti gli enti convenzionati;

f) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali, nominati ogni tre anni dalle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

ART. 8.

1. La Commissione nazionale per il servizio civile alternativo svolge le seguenti funzioni:

- a) tiene il registro pubblico degli ammessi al servizio civile alternativo;
- b) destina gli ammessi al servizio civile alternativo entro 60 giorni dalla ricezione del decreto di accoglimento della domanda, presso gli enti convenzionati, con priorità per gli enti locali, e gli enti pubblici, secondo le loro richieste di convenzione, tenendo conto delle preferenze indicate dall'interessato nella domanda di servizio civile alternativo;
- c) provvede al trasferimento dell'ammesso al servizio civile alternativo da un ente convenzionato ad un altro, dietro domanda e per giustificati motivi;
- d) dispone la decadenza dal servizio civile alternativo ai sensi dell'articolo 13;
- e) procede alla stipulazione di apposite convenzioni con gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti ed associazioni privati, di cui all'articolo 5, che facciano richiesta di impiegare i giovani ammessi al servizio civile alternativo;
- f) scioglie le convenzioni di cui alla lettera e) nei casi di violazione dell'articolo 6;

g) presenta, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge e sulla gestione del servizio civile alternativo.

ART. 9.

1. Gli enti pubblici o privati e le associazioni di cui all'articolo 5 organizzano corsi di preparazione al servizio civile alternativo, della durata di trenta giorni, per coloro che prestano il servizio civile alternativo presso i medesimi enti o associazioni.

ART. 10.

1. Coloro che prestano il servizio civile alternativo sono equiparati, ai soli effetti del trattamento economico, a coloro che prestano il servizio militare di leva in qualità di soldati e godono dei permessi e delle licenze, dispense, facilitazioni e riduzioni previste per questi ultimi e della conservazione del posto di lavoro.

2. Il trattamento economico è a carico del fondo per il servizio civile alternativo di cui all'articolo 18.

3. Il trattamento di vitto e alloggio viene assicurato dall'ente presso cui viene prestato il servizio civile alternativo ed è rimborsato a carico del Fondo per il servizio civile alternativo secondo quanto previsto dalla convenzione con la Commissione nazionale per il servizio civile alternativo.

ART. 11.

1. Coloro che prestano il servizio civile alternativo non possono assumere impieghi pubblici o privati ed intraprendere attività professionali.

2. I trasgressori decadono dal servizio civile alternativo.

3. Per coloro che già svolgono le attività e le funzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni valevoli per i giovani che prestano il servizio militare di leva.

4. L'ammesso al servizio civile alternativo deve rispettare lo statuto o il regolamento interno dell'ente in cui presta il servizio ed in caso di inadempienza è soggetto alle sanzioni disciplinari in esso previste.

5. In caso di ripetute inadempienze, il responsabile dell'ente invia adeguata documentazione alla Commissione nazionale per il servizio civile alternativo, che nei casi più gravi può decretare la decadenza con la procedura di cui all'articolo 13.

ART. 12.

1. Agli ammessi al servizio civile alternativo è permanentemente vietato detenere ed usare armi e munizioni indicate, rispettivamente negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1938, n. 773, nonché fabbricare e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni predette.

2. È fatto divieto all'autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al comma 1.

3. Chi trasgredisce ai divieti di cui al comma 1 è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000.

4. Se la trasgressione al divieto di cui al comma 1 è operata da chi presta il servizio civile alternativo, si applica, oltre le sanzioni di cui al comma 3, anche la decadenza dal servizio civile alternativo.

ART. 13.

1. Decade dal servizio civile alternativo:

a) chi viene rinviato a giudizio per reati contro persone;

b) chi omette, senza giustificato motivo, di presentarsi entro 15 giorni al-

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'ente o associazione convenzionato presso il quale è destinato;

c) chi si assenta, senza giustificato motivo, per più di cinque giorni dall'ente o associazione presso il quale presta il servizio civile alternativo;

d) chi contravviene alle disposizioni degli articoli 11 e 12 della presente legge.

2. Il provvedimento di decadenza è adottato dalla Commissione nazionale per il servizio civile alternativo, con decreto motivato contro il quale è possibile esprimere ricorso giurisdizionale.

3. La Commissione nazionale per il servizio civile alternativo, prima di adottare il provvedimento di decadenza, deve ascoltare l'interessato, che può farsi assistere da un difensore di propria fiducia.

4. La decadenza dal servizio civile alternativo comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per il rimanente periodo dopo la decisione definitiva del ricorso.

ART. 14.

1. La Commissione nazionale per il servizio civile alternativo comunica al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio civile alternativo da parte dell'interessato.

2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato dandogliene tempestivamente comunicazione.

ART. 15.

1. In tempo di guerra gli ammessi al servizio civile alternativo possono essere assegnati se necessario ai servizi di protezione civile non militarizzata o ai servizi sanitari.

ART. 16.

1. Il giovane ammesso al servizio civile alternativo che rifiuta di iniziare il

servizio è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni.

2. Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca più grave reato chiunque, al di fuori dei casi di ammissione al servizio civile alternativo, rifiuta, in tempo di pace, il servizio militare di leva adducendo motivi di coscienza.

3. Il giovane ammesso al servizio civile alternativo che rifiuta di continuarlo è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino ad un anno.

4. L'espiazione della pena esonera dal servizio di leva.

5. L'imputato o il condannato possono fare domanda di essere nuovamente assegnati, nel caso di cui ai commi 1 e 2, o di essere ammessi, nel caso di cui al comma 2, al servizio civile alternativo. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio civile alternativo.

6. L'imputato o il condannato ai sensi del comma 2 possono fare domanda di essere nuovamente arruolati nelle Forze armate. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare di leva al quale l'interessato è tenuto. Sulle domande decide il Ministro della difesa.

ART. 17.

1. Per i reati previsti dalla presente legge è competente l'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 18.

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il servizio civile alternativo, che assorbe il capitolo 1403 del bilancio del Ministero della difesa.

2. Lo stanziamento di tale Fondo è di ammontare pari al costo annuo di un soldato di leva, moltiplicato per il numero di giovani ammessi al servizio civile alternativo.

ART. 19.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede all'emanazione delle norme regolamentari necessarie per la sua attuazione, acquisito il parere della Commissione nazionale per il servizio civile alternativo.

ART. 20.

1. Le domande di ammissione al servizio civile alternativo ancora in attesa di definizione al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono istruite ai sensi della legge stessa.

ART. 21.

1. Le convenzioni in atto tra il Ministero della difesa e gli enti e le organizzazioni e corpi di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, passano alla competenza della Commissione nazionale per il servizio civile alternativo.

ART. 22.

1. La presente legge abroga la legge 15 dicembre 1972, n. 772, modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, resta in vigore per le parti non incompatibili con la presente legge fino al termine di sei mesi previsto nell'articolo 19.

N. 966

—

ART. 1.

1. All'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 722, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Fino al completo riordino del catasto, il Ministro della difesa distacca gli ammessi, che ne facciano domanda e che siano in possesso della necessaria preparazione tecnica, presso gli uffici tecnici erariali. Questi ultimi adibiscono gli ammessi esclusivamente al riordino del catasto.

Il Ministro della difesa è autorizzato, ove occorra, a stipulare le convenzioni necessarie con l'Amministrazione finanziaria dello Stato ».

N. 1203**ART. 1.**

1. È abrogata la legge 15 dicembre 1972, n. 772, e sue successive modificazioni.

ART. 2.

1. Gli obbligati alla leva, che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso delle armi per motivi di coscienza, hanno diritto di essere ammessi ad adempiere al dovere di prestare il servizio militare nei modi previsti dalla presente legge.

2. Non sono comunque ammessi a prestare il servizio civile sostitutivo previsto dalla presente legge coloro che al momento della domanda sono titolari di licenze e autorizzazioni indicate, rispettivamente, negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o siano stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi.

ART. 3.

1. I cittadini che intendono valersi del diritto di cui al comma 1 dell'articolo 2 devono presentare domanda ai competenti organi di leva entro sessanta giorni dall'arruolamento.

2. Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma 1, possono produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.

3. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della difesa, deve essere fatta esplicita menzione del

diritto degli obiettori di coscienza di prestare il servizio civile sostitutivo.

ART. 4.

1. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, ammette i cittadini di cui all'articolo 2 al servizio civile sostitutivo. Il Ministro della difesa può respingere, con proprio decreto motivato, la domanda dell'obiettore di coscienza solo in presenza delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 o per inosservanza dei termini previsti nell'articolo 3, tenuto conto altresì dell'eventuale evoluzione della personalità.

2. Il Ministro decide entro tre mesi dalla presentazione della domanda. La inosservanza del termine comporta accoglimento della domanda.

3. La presentazione alle armi è sospesa sino a quando sulla domanda non sia intervenuta una decisione definitiva.

ART. 5.

1. I cittadini ammessi ai benefici della presente legge prestano servizio civile sostitutivo per un tempo superiore di tre mesi alla durata del servizio di leva a cui sarebbero tenuti.

2. Il servizio civile sostitutivo viene svolto presso enti pubblici o privati, associazioni o organizzazioni convenzionati con la regione, operanti nei seguenti settori: protezione civile, assistenza, istruzione, animazione culturale, salvaguardia e incremento del patrimonio agricolo e forestale, difesa e conservazione del patrimonio artistico e ambientale, ricerche sulla pace e sul disarmo.

ART. 6.

1. Il Ministero della difesa invia il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4, entro trenta giorni dalla sua emissione, all'interessato e all'ente regione nella cui

giurisdizione territoriale risiede il cittadino ammesso al servizio civile sostitutivo.

2. Il Ministero della difesa, in attesa dell'organizzazione presso la regione del servizio sostitutivo civile di cui all'articolo 7, distacca gli ammessi presso enti pubblici o privati, associazioni o organizzazioni operanti nei settori indicati nel comma 2 dell'articolo 5, previa stipulazione di speciali convenzioni che debbono indicare:

a) il numero degli obiettori ammessi a prestare il servizio civile presso l'ente convenzionato;

b) l'attività istituzionale dell'ente;

c) le mansioni assegnate agli obiettori;

d) le modalità di corresponsione dei servizi che l'ente è tenuto a prestare agli obiettori (vitto, alloggio, trattamento economico);

e) l'impegno dell'ente a rispettare le norme di cui all'articolo 7.

3. Le commissioni regionali di cui all'articolo 9 vigilano, con periodici controlli, sul rispetto della legge e della convenzione da parte degli enti, delle associazioni e delle organizzazioni di cui al presente articolo.

ART. 7.

1. L'opera prestata dagli obiettori di coscienza non può:

a) essere sostitutiva dell'attività del personale, non in servizio, previsto nell'organico dell'ente presso il quale si svolge il servizio civile sostitutivo;

b) essere sostitutiva dell'opera dei lavoratori iscritti negli elenchi compilati in base alle vigenti leggi per l'avviamento al lavoro:

c) essere sostitutiva di quella dei lavoratori che stiano esercitando il diritto di sciopero sancito dalla Costituzione;

d) consistere in attività che abbiano obiettiva relazione con la produzione di materiale impiegabile a scopi bellici.

ART. 8.

1. Sono istituiti presso l'ente regione corsi di formazione e di orientamento della durata di un mese, presso i quali tutti gli obiettori di coscienza, ammessi al servizio sostitutivo e residenti nel territorio della regione, iniziano il proprio servizio entro l'anno di partenza del contingente di leva a cui erano assegnati.

2. L'obiettore di coscienza può richiedere, previo il nulla-osta di ambedue le commissioni regionali di cui all'articolo 9, di essere assegnato ad un corso di formazione ed orientamento di regione diversa da quella di residenza.

3. Gli obiettori, di concerto con la commissione regionale di cui all'articolo 9, decidono un progetto di lavoro e destinazione presso gli enti locali, patronati, enti di formazione professionale, e le altre organizzazioni della regione convenzionati con l'ente regione per il servizio civile sostitutivo.

ART. 9.

1. Sono istituite le commissioni regionali per il servizio civile sostitutivo. Le regioni provvedono alla loro costituzione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Esse decidono:

a) sulle domande di convenzione presentate da enti pubblici e privati, da associazioni o organizzazioni;

b) sulle domande di assegnazione ai corsi di formazione ed orientamento di regione diversa da quella di residenza dell'obiettore di coscienza:

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) sui trasferimenti dell'obiettore di coscienza da un ente locale all'altro o da una organizzazione all'altra;

d) sulle controversie tra obiettori di coscienza ed enti locali o organizzazioni presso cui l'obiettore di coscienza svolge il proprio servizio civile sostitutivo.

3. Sulla richiesta dell'obiettore di essere assegnato o trasferito ad ente operante in regione diversa da quella di residenza, decidono ambedue le commissioni regionali interessate.

4. Le commissioni regionali per il servizio civile sostitutivo curano:

a) l'organizzazione periodica di corsi di formazione nella regione e la loro amministrazione;

b) la gestione amministrativa o finanziaria relativa agli obiettori di coscienza in servizio civile sostitutivo presso gli enti convenzionati presenti nella regione;

c) il registro pubblico degli enti convenzionati nella regione e dei relativi programmi.

ART. 10.

1. Le commissioni regionali per il servizio civile sostitutivo sono composte da nove membri di cui:

a) tre nominati, per la durata di tre anni, dal consiglio regionale;

b) tre nominati, per la durata di un anno, dagli obiettori di coscienza in servizio civile nella regione;

c) tre nominati, per la durata di tre anni, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

ART. 11.

1. L'ente regione comunica al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento

del servizio civile sostitutivo da parte dell'obiettore di coscienza.

2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato dandogliene tempestiva comunicazione.

ART. 12.

1. I cittadini che prestano il servizio civile sostitutivo sono equiparati, ai soli effetti del trattamento economico, ai cittadini che prestano servizio di leva e godono delle facilitazioni e riduzioni previste per questi ultimi, in particolare per ciò che riguarda le licenze e le facilitazioni di viaggio. L'assistenza sanitaria è assicurata dall'ente regione.

ART. 13.

1. I cittadini che prestano il servizio civile sostitutivo non possono assumere impieghi ed uffici pubblici e privati e intraprendere attività professionali. I trasgressori decadono dal beneficio del servizio civile sostitutivo e sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno.

2. Per coloro che già svolgono le attività e le funzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini che prestano il servizio di leva.

ART. 14.

1. Decade dal beneficio dell'ammissione al servizio civile sostitutivo:

a) chi omette senza giusto motivo di presentarsi entro quindici giorni al corso di formazione ed orientamento presso cui è stato assegnato;

b) chi contravviene a quanto disposto dagli articoli 2, 13 e 15.

2. Il provvedimento è adottato dal presidente del consiglio regionale, sentita la commissione regionale per il servizio

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

civile sostitutivo, e viene comunicato, a cura dell'ente regione, al Ministro della Difesa. La commissione regionale, per esprimere il parere di cui sopra, deve ascoltare l'obiettore di coscienza interessato al provvedimento, che può farsi assistere da un difensore di propria fiducia.

ART. 15.

1. Ai cittadini che prestano il servizio civile sostitutivo è vietato detenere e usare armi e munizioni indicate, rispettivamente, negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché a fabbricare e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi e munizioni predette.

2. È fatto divieto all'autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare di medesimo alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al comma 1.

3. Chi trasgredisce i divieti di cui al comma 1 è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire quarantamila a lire centosessantamila e inoltre decade dai benefici della presente legge.

ART. 16.

1. I cittadini che prestano il servizio civile sostitutivo possono ottenere il rinvio di tale servizio negli stessi casi cui è possibile il rinvio del servizio di leva.

ART. 17.

1. Chiunque, ammesso ai benefici della presente legge, rifiuta di iniziare o di continuare a svolgere il servizio civile sostitutivo, è punito, se il fatto costituisce reato più grave, con la reclusione da uno a due anni. Ai fini dell'espiazione della pena si tiene conto dell'eventuale

periodo di servizio sostitutivo già compiuto.

2. Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumere il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'articolo 2.

3. L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati, nel caso di cui al comma 1, o di essere ammessi, nel caso di cui al comma 2, ad un servizio militare non armato o ad un servizio civile sostitutivo.

4. L'imputato e il condannato ai sensi del comma 2 possono anche far domanda di essere arruolati nelle forze armate. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare di leva.

5. Sulle domande decide il Ministro della difesa.

ART. 18.

1. In tempo di guerra gli ammessi a prestare il servizio civile sostitutivo sono assegnati, se necessario, ai servizi di protezione civile non militarizzati.

ART. 19.

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge, è istituito presso il Ministero del tesoro il « Fondo nazionale per il servizio civile sostitutivo », da iscriverne con apposita voce nel bilancio dello Stato.

2. Il Fondo è costituito:

a) da una quota parte delle somme attualmente iscritte per attività nel bilancio dei Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dei beni culturali, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste. Tale quota è commisurata al numero di obiettori destinati ad attività proprie dei Ministeri indicati;

b) da una quota parte delle somme attualmente iscritte nel bilancio del Ministero della difesa, pari al costo annuo di un soldato in servizio militare di leva moltiplicato per il numero degli obiettori.

3. Il Fondo è ripartito tra le regioni in base al numero degli obiettori.

4. Fino alla costituzione del Fondo, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli appositi capitoli di spesa già previsti nel bilancio del Ministero della difesa, che stipulerà con le regioni interessate le necessarie convenzioni.

ART. 20.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni

devono emanare le norme regolamentari necessarie alla sua attuazione.

ART. 21.

1. Per i reati previsti dalla presente legge è competente l'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 22.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

N. 1878**ART. 1.**

1. Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza adempiono all'obbligo costituzionale della difesa della patria nei modi previsti dalla presente legge.

2. I motivi di coscienza devono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti etici professati dal soggetto.

3. Non sono ammessi ad avvalersi della presente legge coloro che al momento della domanda:

a) risultano titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate, rispettivamente, negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) che siano stati condannati per detenzione, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materie esplodenti o per reati commessi mediante violenza sulle persone;

c) che siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

d) che abbiano tenuto una condotta assolutamente incompatibile con i convincimenti etici indicati nel comma 2.

ART. 2.

1. I giovani indicati nel comma 1 dell'articolo 1 devono presentare domanda motivata ai competenti organi di leva entro 60 giorni dall'arruolamento.

2. Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legislazione vigente, che non avessero presentato do-

manda nei termini stabiliti dal comma 1, possono produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.

3. I richiedenti producono direttamente, insieme alla dichiarazione di cui all'articolo 1, la certificazione necessaria ivi prevista.

4. Eventuali falsità, riscontrate nei documenti di cui sopra, anche se non costituiscono reato, determinano la reiezione della domanda.

5. Nella domanda di cui al comma 1 i giovani possono indicare l'area di impiego in cui svolgere il servizio civile sostitutivo.

ART. 3.

1. Il Ministro della difesa decide con proprio decreto, sentito il parere delle commissioni di leva, sulla base dei requisiti adottati dal richiedente.

2. Il Ministro decide entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 dell'articolo 2.

3. La mancata decisione entro il termine di cui al comma 2 comporta l'accoglimento della domanda.

4. Avverso il decreto che respinge la domanda il richiedente può ricorrere dinanzi al Tribunale amministrativo regionale.

5. La presentazione alle armi è sospesa sino a quando il Ministro della difesa non si sia pronunciato sulla domanda, ed in caso di ricorso, contro il diniego alla sentenza definitiva.

ART. 4.

1. Le commissioni di leva, nell'esprimere il parere di cui al comma 1 dell'articolo 3 al Ministro della difesa, valutano la sussistenza delle condizioni prescritte negli articoli 1 e 2.

2. Gli interessati, a domanda, debbono essere sentiti personalmente.

3. Presso ogni distretto militare è istituito un servizio permanente di informa-

zioni sui diritti e doveri dei giovani riconosciuti obiettori di coscienza, sull'attività con cui si esplica il servizio civile sostitutivo, nonché sugli enti convenzionati con il Servizio civile nazionale di cui all'articolo 11.

ART. 5.

1. Dopo l'accoglimento della domanda di riconoscimento di obiezione di coscienza i nominativi degli obiettori vengono cancellati dalle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare per essere inseriti nella lista del Servizio civile nazionale di cui all'articolo 11.

2. La lista degli obiettori di coscienza prevede quattro scaglioni annui per l'inizio del servizio.

3. L'inizio del servizio è previsto con il primo contingente successivo alla scadenza prevista dal comma 2 dell'articolo 3.

4. La durata del servizio civile sostitutivo è pari a quella del servizio di leva di truppa per l'esercito, aumentata di un quarto, destinato alla formazione degli obiettori.

ART. 6.

1. Decade dall'ammissione al servizio civile sostitutivo l'obiettore che:

a) omette senza giustificato motivo di presentarsi entro quindici giorni da quello stabilito all'ente presso cui deve prestare servizio;

b) tiene condotta incompatibile con i motivi di coscienza addotti a fondamento della domanda;

c) non adempie, in modo grave, i compiti cui è addetto.

2. Il Ministro della difesa decide la decadenza su indicazione del Servizio civile nazionale di cui all'articolo 11.

ART. 7.

1. Chi presta servizio sostitutivo civile non può assumere impieghi o uffici pubblici o privati o iniziare attività professionali. Il trasgressore è punito con la pena della reclusione fino ad un anno.

2. A chi esercita le attività e le funzioni indicate nel comma 1, all'atto della prestazione del servizio, si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

ART. 8.

1. L'obiettore che rifiuta il servizio sostitutivo civile è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da due a quattro anni.

2. Alla stessa pena soggiace, se il fatto non costituisce più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione al servizio civile, rifiuta, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'articolo 1.

3. L'espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare di leva, se la durata complessiva dei periodi di detenzione e delle forme alternative di esecuzione della pena sono state complessivamente pari al periodo di servizio indicato al comma 4 dell'articolo 5.

4. L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati, nel caso di cui al comma 1, o di essere ammessi, nel caso di cui al comma 2, ad un servizio sostitutivo civile.

5. L'imputato e il condannato ai sensi del comma 2 possono far domanda di essere arruolati nelle Forze armate.

6. Sulle domande decide il Ministro della difesa.

7. L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare, o per il servizio sostitutivo civile.

ART. 9.

1. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio sostitutivo civile è permanentemente vietato di ricoprire incarichi direttivi presso aziende, enti od organizzazioni che fabbrichino, commercino o progettino, direttamente o indirettamente, le armi e le munizioni indicate negli articoli 28 e 30 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. È altresì vietato detenere ed usare le armi e munizioni predette nei 5 anni successivi alla fine del servizio civile.

3. È fatto divieto all'autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi alcuna autorizzazione relativa all'esercizio dell'attività di cui ai commi 1 e 2.

4. Chi trasgredisce ai divieti di cui al comma 1 è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 40 mila a 170 mila e, decade inoltre dal servizio civile.

ART. 10.

1. Gli obiettori che prestano servizio civile sostitutivo sono equiparati nel trattamento economico ai cittadini che prestano il servizio militare.

2. Essi sono soggetti alle norme disciplinari delle organizzazioni cui sono assegnati in raccordo con il regolamento generale di disciplina predisposto dal Servizio civile nazionale di cui all'articolo 11 e sono soggetti alla giurisdizione penale ordinaria fin dal momento della presentazione della domanda di riconoscimento di obiettore di coscienza.

ART. 11.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Servizio civile nazionale.

2. Presso il Servizio civile nazionale è istituito un dipartimento per il servizio civile effettuato dagli obiettori.

ART. 12.

1. Il dipartimento per la gestione del servizio civile per gli obiettori ha i seguenti compiti:

a) tenere la lista degli obiettori;

b) assegnare gli obiettori alla Protezione civile e agli enti convenzionati con il Servizio civile nazionale, tenendo conto delle opzioni indicate nelle domande;

c) predisporre le linee del regolamento di disciplina per gli obiettori di coscienza;

d) definire i criteri per i rimborsi dei costi.

ART. 13.

1. Le attività in cui si applica il Servizio civile sostitutivo sono le seguenti:

a) concorso all'attività di difesa ambientale e di salvaguardia del territorio;

b) attività di prevenzione e di recupero di fenomeni di emarginazione sociale;

c) attività di ricerca per la pace e il disarmo.

ART. 14.

1. È istituita una Commissione parlamentare con il compito di vigilare sull'attuazione della presente legge.

2. La Commissione può compiere visite ed ispezioni.

3. Gli enti, il Servizio civile nazionale il Ministero della difesa e ogni altro organismo della pubblica amministrazione sono tenuti su richiesta della Commissione a fornire le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

4. La Commissione è composta da 20 deputati e 20 senatori, nominati d'intesa tra i Presidenti della Camera e del Senato in modo che tutti i gruppi parlamentari siano presenti e che la sua composizione rispecchi la proporzione dei gruppi parlamentari.

5. La Commissione elegge un presidente, due vicepresidenti e due segretari e può valersi delle collaborazioni esterne che ritenga necessarie. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio del Senato e della Camera.

6. La commissione dura in carica tre anni e presenta al Parlamento ogni sei mesi una relazione dei propri lavori.

ART. 15.

1. Gli enti e le organizzazioni pubbliche e private che intendono concorrere alla gestione della presente legge attraverso convenzione con il Servizio civile nazionale devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di lucro;

b) finalità istituzionali corrispondenti alle attività del Servizio civile sostitutivo.

2. Le convenzioni sono stipulate sulla base di piani generali presentati dagli enti che prevedono l'impiego degli obiettori per progetti a integrazione, sviluppo, sperimentazione delle funzioni e dei servizi previsti per statuto dall'ente. I progetti devono prevedere un periodo dedicato alla formazione degli obiettori, pari ad 1/5 del periodo previsto al comma 4 dell'articolo 5, per il Servizio civile sostitutivo.

3. Nell'assegnazione agli enti si tiene conto dell'indicazione motivata dell'area

di impiego da parte dell'obiettore e della sua coerenza con i progetti dell'ente.

ART. 16.

1. Il Servizio civile nazionale comunica al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio civile dell'obiettore di coscienza. I competenti organi di leva provvedono a porre in congedo illimitato l'obiettore. Il Servizio civile nazionale provvede altresì al richiamo degli obiettori sino al 45° anno di età in caso di pubblica calamità, presso gli uffici operativi della Protezione civile.

ART. 17.

1. La valutazione della condotta dell'obiettore in base alla lettera d), comma 3 dell'articolo 1 e della lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 si effettua solo in base a circostanze effettive. Non si può tenere conto né delle voci correnti nel pubblico, né di apprezzamenti personali.

ART. 18.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante trasferimenti dal capitolo 1403 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

ART. 19.

1. La presente legge abroga la legge 15 dicembre 1972, n. 772, come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

N. 1946

—

CAPO I.**ART. 1.***(Diritto all'obiezione di coscienza).*

1. Poiché la libertà di coscienza è un diritto fondamentale di tutti i cittadini, gli obbligati alla leva che abbiano maturato convincimenti che li rendano indisponibili a prestare servizio militare armato, possono presentare dichiarazione di obiezione di coscienza, secondo le modalità previste dalle presenti norme, con la quale vengono cancellati dalle liste di leva e contemporaneamente vengono destinati al servizio civile alternativo o al servizio di difesa popolare non violenta, per un periodo uguale a quello del normale servizio militare.

2. Non possono essere ammessi ai benefici della presente legge gli obbligati i quali siano, al momento dell'istanza di obiezione di coscienza, titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

ART. 2.*(Presentazione della dichiarazione).*

1. La dichiarazione di obiezione di coscienza e la domanda per l'assegnazione al servizio civile alternativo o al servizio di difesa popolare non violenta, devono essere indirizzate al Ministero della difesa e presentate ai competenti uffici di leva, in qualunque momento ed in qualsiasi posizione si trovi l'obbligato rispetto all'assolvimento dell'obbligo di leva.

2. Nel caso in cui la domanda venga inoltrata dopo l'inizio del servizio mili-

tare la prestazione del servizio stesso viene sospesa, in attesa del decreto del Ministro della difesa. In caso di accoglimento della dichiarazione, il periodo di servizio militare effettuato viene computato in diminuzione del servizio civile alternativo.

3. La dichiarazione di obiezione di coscienza deve specificare l'opzione per il servizio civile alternativo o per il servizio della difesa popolare non violenta. A questa dichiarazione vanno allegati:

a) certificato rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza, attestante che il presentante la domanda non risulta titolare di licenze o autorizzazioni di cui il comma 2 dell'articolo 1;

b) certificato penale;

c) ogni altra informazione utile riguardo ai titoli di studio, competenze professionali, attitudini.

ART. 3.*(Informazione sull'obiezione di coscienza).*

1. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della difesa, deve essere fatta esplicita ed adeguata menzione del diritto degli obbligati alla leva di avvalersi dei benefici della presente legge.

2. È fatto ugualmente obbligo ai comuni, tramite gli uffici di leva, di far conoscere la presente legge, attraverso l'inoltro al domicilio di tutti i cittadini, al momento del compimento del diciottesimo anno di età, di un opuscolo recante tutte le informazioni relative alla possibilità di avvalersi della presente legge.

ART. 4.*(Accoglimento o reiezione delle domande).*

1. Il Ministro della difesa, accertata la conformità della documentazione prodotta

a quanto previsto dagli articoli 1 e 2, accoglie, con decreto, la domanda, dandone comunicazione, oltre che all'interessato, agli organismi competenti di cui ai successivi articoli; provvede, inoltre, alla cancellazione dalle liste di leva.

2. La rieiezione della domanda deve avvenire con decreto e deve essere motivata dalla non rispondenza della documentazione prodotta a quanto previsto dagli articoli 1 e 2. Il Ministro della difesa dà comunicazione della motivazione e del decreto all'interessato, il quale ha facoltà, entro sessanta giorni dalla comunicazione, di ricorrere al tribunale amministrativo regionale competente. Pendente il ricorso, la chiamata alle armi è sospesa fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva del tribunale.

3. L'accoglimento o la rieiezione motivata dell'istanza devono essere comunicati entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione; trascorso tale termine l'istanza si intende accolta.

ART. 5.

*(Adempimenti ulteriori
del Ministro della difesa).*

1. Il Ministro della difesa trasmette, contemporaneamente all'emanazione del decreto di accoglimento dell'istanza, comunicazione dell'avvenuta cancellazione dalle liste di leva:

a) al comitato nazionale per il servizio civile alternativo di cui all'articolo 6 ed al comitato regionale di cui all'articolo 7, nel caso in cui l'obiettore abbia optato per il servizio civile alternativo;

b) alla direzione della difesa popolare non violenta e al comitato regionale per la difesa popolare non violenta di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 10.

2. I predetti organismi provvedono alle competenze loro assegnate ai sensi dei successivi articoli.

ART. 6.

*(Il comitato nazionale
per il servizio civile).*

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il comitato nazionale per il servizio civile.

2. Il comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto; dura in carica tre anni ed è composto:

a) dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da sei rappresentanti, designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, della sanità, della pubblica istruzione, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e dell'agricoltura e delle foreste.

3. In corrispondenza di ogni membro effettivo viene designato un membro supplente.

4. Il comitato nazionale per il servizio civile provvede a:

a) compilare il registro nazionale degli obiettori di coscienza e predisporre, annualmente, una relazione da presentare al Parlamento sullo stato e sulle previsioni della consistenza numerica degli obiettori di coscienza e delle attività di servizio civile;

b) verificare le convenzioni in vigore con enti pubblici e privati, stipulate dai comitati regionali di cui all'articolo 7, per l'impiego di obiettori ai sensi della presente legge. In caso di mancanza dei requisiti richiesti, dandone preventiva comunicazione ai comitati regionali, provvede alla revoca della convenzione;

c) decretare il trasferimento degli obiettori da una regione all'altra, su richiesta degli interessati;

d) predisporre le disposizioni relative alle modalità di attuazione della presente legge, le quali dovranno poi essere emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede ad assicurare il funzionamento di tale comitato, dotandolo di adeguate strutture e di apposito personale, tramite l'emanazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposito decreto.

ART. 7.

(Il comitato regionale per il servizio civile).

1. In ciascuna regione viene istituito il comitato regionale per il servizio civile.

2. Il comitato regionale è composto da:

a) il presidente della giunta regionale, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) tre membri designati dal consiglio regionale;

c) un rappresentante degli enti convenzionati;

d) un rappresentante degli obiettori di coscienza che prestino o abbiano prestato servizio civile alternativo in quella regione.

3. Il comitato regionale:

a) provvede all'assegnazione dell'obiettore ad un ente convenzionato su richiesta dell'obiettore;

b) stipula convenzioni con enti pubblici e privati, dopo aver accertato la rispondenza ai requisiti previsti dalla presente legge;

c) attua trasferimenti da un ente ad un altro, su richiesta degli obiettori e previa concessione del nulla osta dell'ente presso il quale è stato richiesto il trasferimento;

d) trasmette al comitato nazionale eventuali richieste di trasferimento ad altra regione;

e) disciplina la sorveglianza sulle attività di servizio civile nell'ambito regionale;

f) comunica al Ministro della difesa l'avvenuto espletamento del servizio civile alternativo da parte dell'obiettore di coscienza. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestiva comunicazione.

4. Qualora l'assegnazione dell'obiettore al servizio non avvenga entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del Ministro della difesa dell'avvenuta cancellazione dalle liste di leva, si intende accolta la richiesta dell'obiettore ed iniziato il periodo di svolgimento del servizio.

ART. 8.

(Il servizio civile).

1. Il servizio civile può essere svolto presso enti pubblici e privati e non aventi scopo di lucro i quali:

a) si occupino di attività inerenti la pace e il disarmo; l'assistenza sociale e sanitaria, l'istruzione e la cultura; la difesa dell'ambiente e il patrimonio culturale; lo studio e la ricerca in materia di agricoltura biologica e di alimentazione; la protezione civile;

b) non impieghino gli obiettori di coscienza in posti di organico o in sostituzione di dipendenti che l'ente sarebbe tenuto ad assumere per obblighi di legge o per le proprie norme statutarie, né in sostituzione di lavoratori che si stiano avvalendo del diritto di sciopero;

c) non svolgano attività che, direttamente o indirettamente, siano connesse con la progettazione o lo studio o la propaganda o la produzione o il commercio di armi o di materiale bellico.

2. In presenza di specifica richiesta avanzata dall'obiettore di coscienza al momento della presentazione della domanda, la convenzione può essere stipulata con organismi che promuovano il servizio civile alternativo fuori dall'Italia, in progetti di cooperazione con i paesi colpiti da particolari emergenze sociali ed economiche.

CAPO II.

ART. 9.

(La difesa popolare non violenta e la protezione civile).

1. Per ridurre i pericoli di coinvolgimento in conflitti militari armati e per consentire una riduzione delle risorse richieste dalle Forze armate nazionali è istituita la difesa popolare non violenta.

2. Per difesa popolare non violenta si intende una difesa da una aggressione con mezzi non militari, basata sul principio secondo cui un popolo non può venire stabilmente dominato se non è disposto a collaborare con l'aggressore e se è capace di organizzare e gestire un diffuso boicottaggio delle comunicazioni, dei trasporti, degli approvvigionamenti, del morale degli invasori.

3. Per difesa popolare si intende inoltre una difesa sociale contro aggressioni alla salute, all'ambiente, agli equilibri ecologici essenziali alla vita: aggressioni dovute a catastrofi naturali e ad eventi, che abbiano avuto rilevanti conseguenze, causati da iniziative umane.

4. La difesa popolare non violenta è parte della protezione civile.

ART. 10.

(Le strutture della difesa popolare non violenta).

1. Le strutture della difesa popolare non violenta sono:

a) il Ministro della difesa che ne assicura la direzione, il coordinamento e

ne affida la gestione ad un sottosegretario per la difesa popolare non violenta;

b) la direzione della difesa popolare non violenta a cui spetta il compito di stabilire gli orientamenti generali della difesa sociale, non armata, e ambientale del Paese. Detto organismo è composto, oltre che dal sottosegretario, da un rappresentante per ogni comitato regionale di cui alla lettera c);

c) i comitati regionali per la difesa popolare non violenta. Ad essi spetta la promozione, l'organizzazione, la direzione della difesa sociale, non armata, e ambientale del territorio. Detti organismi sono composti:

1) da un coordinatore regionale, nominato dalla direzione della difesa popolare non violenta;

2) da tre rappresentanti degli obiettori di coscienza che abbiano prestato o prestino il servizio in quella regione;

3) da tre rappresentanti nominati dal consiglio regionale;

4) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali;

5) da un rappresentante per ciascuna prefettura del territorio regionale;

d) il servizio della difesa popolare non violenta, composto da obiettori di coscienza che, ai sensi della presente legge, abbiano richiesto di essere assegnati a tale compito, integrato da altro personale civile e da esperti e tecnici eventualmente necessari a garantire continuità e piena operatività delle strutture e dei piani della difesa popolare non violenta.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo regolamenta con proprio decreto l'organizzazione, il personale e il funzionamento delle strutture di cui al presente articolo e stabilisce modalità e forme di coordinamento con le strutture e l'organizzazione della protezione civile. Nel contempo, gli obiettori di coscienza che

avessero optato per la difesa popolare non violenta e che non risultassero impiegabili in tale servizio, sono impiegati nel servizio civile previsto dalla presente legge.

3. Nel caso in cui il numero degli obiettori di coscienza disponibili non sia sufficiente a ricoprire ruoli previsti dal servizio nazionale della difesa popolare non violenta, il Ministro della difesa dispone l'impiego, a completamento di cittadini reclutati al servizio militare iscritti nelle liste di leva della regione a cui devono essere assegnati.

4. In caso di soprannumero, gli obiettori di coscienza in eccesso vengono impiegati nel servizio civile, nell'ambito della stessa regione.

ART. 11.

(Adempimenti).

1. Il Ministro della difesa trasmette, contemporaneamente all'emanazione del decreto di accoglimento dell'istanza dell'obietto, comunicazione dell'avvenuta cancellazione dalle liste di leva:

a) alla direzione della difesa popolare non violenta;

b) alle commissioni regionali di cui all'articolo 10, le quali provvedono entro 30 giorni, ad assegnare al servizio gli obiettori, tenendo conto delle loro attitudini e delle loro competenze.

ART. 12.

(Istituto di ricerca sui problemi del disarmo e della difesa popolare non violenta).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa promuove la costituzione di un istituto di ricerca sui problemi del disarmo e della difesa popolare non violenta, con il compito di sviluppare lo studio e la traduzione operativa dei metodi e delle tecniche di difesa popolare non violenta e dei problemi connessi con le scelte di disarmo.

2. Una cattedra di ricerca per la difesa popolare non violenta è istituita presso i corsi di laurea in Scienze politiche delle università italiane.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione provvede ad emanare le norme per l'attuazione di quanto stabilito al comma 2.

CAPO III.

ART. 13.

(Diritti e doveri degli obiettori di coscienza).

1. I cittadini che prestano servizio civile o il servizio di difesa popolare non violenta ai sensi della presente legge hanno diritto allo stesso trattamento economico e previdenziale dei soldati di leva e godono delle stesse disposizioni di legge relative alla conservazione del posto di lavoro.

2. Ai cittadini che prestano servizio civile alternativo o il servizio di difesa popolare non violenta ai sensi della presente legge è vietato detenere e usare armi e munizioni pena il decadimento dal servizio.

3. I cittadini che prestano il servizio civile alternativo o il servizio di difesa popolare non violenta possono ottenere il rinvio di tale servizio nei casi e con le stesse modalità con cui è possibile il rinvio del servizio di leva.

4. Chi rifiuta di svolgere il servizio civile alternativo, di difesa popolare non violenta o militare, è punito con la reclusione fino a una durata massima equivalente alla durata del servizio stesso.

5. Il periodo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione ai fini degli obblighi di leva. Ai fini della esecuzione della pena si tiene conto dell'eventuale periodo di servizio già compiuto.

ART. 14.

(Fondo per il servizio civile).

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso il Ministero del tesoro il fondo nazionale per il servizio civile alternativo degli obiettori di coscienza, da iscrivere con apposita voce nel bilancio dello Stato.

2. Il fondo è costituito:

a) da una quota parte delle somme attualmente iscritte per attività di servizi nel bilancio dei Ministeri di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6;

b) da una quota parte delle somme attualmente iscritte nel bilancio del Ministero della difesa pari al costo globale *pro-capite* di un soldato dell'esercito moltiplicato per il numero degli obiettori assegnati ai vari enti, associazioni e organizzazioni nell'anno precedente.

3. Il fondo è ripartito fra le regioni dal comitato nazionale per il servizio civile alternativo sulla base del numero degli obiettori impiegati e delle convenzioni stipulate al fine di garantire:

a) il trattamento economico degli obiettori di coscienza di cui all'articolo 13, comma 1;

b) i contributi necessari per il vitto e l'alloggio e quelli per la gestione del fondo di cui al comma 2 che vanno specificati nelle convenzioni stipulate e devono venire considerati integrativi degli interventi diretti degli enti, associazioni e organizzazioni convenzionate.

4. Per far fronte agli oneri derivanti dal servizio di difesa popolare non vio-

lenta si provvede ad istituire apposito capitolo nel bilancio del Ministero della difesa con equivalente riduzione di altri capitoli recanti stanziamenti per spese militari, in particolare quelli relativi a spese per armamenti.

ART. 15.

(Competenza della magistratura ordinaria).

1. Per i reati previsti dalla presente legge, e comunque commessi dagli obiettori di coscienza, è competente l'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 16.

(Norme di sanatoria).

1. Le domande di obiezione di coscienza presentate al Ministero della difesa, e ancora in attesa di risposta alla data di entrata in vigore della presente legge, sono istruite ai sensi della presente legge.

2. Le domande respinte precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ripresentate ai sensi della presente legge.

ART. 17.

(Abrogazioni).

1. È abrogata la legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche, integrazioni e norme di attuazione.

2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, resta in vigore per le parti non incompatibili con la presente legge.

N. 2655**ART. 1.**

(Diritto al Servizio civile alternativo).

1. I cittadini soggetti alla leva hanno diritto di adempiere al dovere costituzionale di difesa della Patria, optando per il Servizio civile alternativo (SCA) nei modi previsti dalla presente legge.

2. Non possono avvalersi del diritto di cui al comma 1, coloro che, al momento della presentazione della dichiarazione di opzione per il Servizio civile alternativo:

a) sono titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate, rispettivamente, negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni.

b) sono titolari di licenze relative alla progettazione, produzione e commercio di armi o munizioni o di altro materiale impiegabile, direttamente o indirettamente, a scopo bellico.

ART. 2.

(Dichiarazione di opzione).

1. I cittadini soggetti alla leva che intendono avvalersi del diritto di cui al comma 1 dell'articolo 1, presentano, in qualsiasi momento, la dichiarazione, in carta libera, di opzione per il Servizio civile alternativo, al Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo, di cui agli articoli 11 e 12.

2. Nella dichiarazione si deve fare esplicita menzione di non trovarsi, al momento della presentazione della stessa, in alcuna delle situazioni espressamente previste ai punti *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 1.

3. La presentazione della dichiarazione da parte dei chiamati alla leva degli abili ed arruolati, dei chiamati alle armi, dei richiamati alle armi, comporta rispettivamente la sospensione della chiamata alla leva, della chiamata alle armi, del richiamo alle armi, fino alla definizione della domanda.

4. Il militare in servizio di leva che presenta la dichiarazione di opzione per il Servizio civile alternativo è posto in licenza senza assegni, fino alla definizione della stessa.

ART. 3.

(L'ammissione al Servizio civile alternativo).

1. L'ammissione o meno al Servizio civile alternativo è disposta dal Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo, con decreto del presidente dello stesso, entro il termine perentorio di 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, dopo aver accertato l'inesistenza delle situazioni previste ai punti *a)* e *b)* del comma 2 dello stesso articolo 1. La mancata decisione entro il termine perentorio di 3 mesi comporta l'ammissione automatica al Servizio civile alternativo.

2. L'ammissione al Servizio civile alternativo è comunicata dal Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo al Comitato regionale per il Servizio civile alternativo di cui all'articolo 13 ed all'organo di leva, territorialmente competente, per i conseguenti provvedimenti.

3. L'ammissione al Servizio civile alternativo comporta la cancellazione dell'ammesso dalle liste di leva o dai ruoli degli abili ed arruolati o dai ruoli militari, da parte dei competenti organi di leva, e la conseguente iscrizione nell'albo degli ammessi al Servizio civile alternativo, tenuto dal Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo.

4. In caso di non ammissione al Servizio civile alternativo, l'interessato può esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del luogo di residenza. Il

ricorso al Tribunale amministrativo regionale sospende la chiamata alla leva, la chiamata alle armi, lo svolgimento del servizio militare di leva, il richiamo alle armi, fino alla definizione dello stesso.

ART. 4.

(Casi particolari di ammissione al Servizio civile alternativo).

1. Una apposita commissione esamina la dichiarazione di opzione per il Servizio civile alternativo di coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) sono stati condannati per un reato che abbia una componente di violenza contro la persona o per il reato di detenzione o porto abusivo di armi;

b) sono chiamati alle armi, stanno prestando o hanno già prestato il servizio militare di leva, sono richiamati alle armi.

2. La commissione di cui al comma 1 è nominata all'interno del Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo, con decreto del suo presidente, ed è composta da:

a) il vicepresidente del Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo, che la presiede;

b) un rappresentante degli enti convenzionati;

c) un rappresentante degli ammessi al Servizio civile alternativo;

d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali;

e) un esperto in materia di Servizio civile alternativo.

3. La commissione formula un parere vincolante in merito all'ammissione o alla non ammissione al Servizio civile alternativo, eventualmente sulla base di un colloquio con l'interessato, il quale può presentare documenti o testimoni a sostegno

delle motivazioni per le quali intende svolgere il Servizio civile alternativo.

4. Le funzioni di segretario della commissione, con compiti anche di verbalizzazione delle sedute e delle decisioni adottate, sono svolte da un funzionario alle dipendenze del Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo.

ART. 5.

(Modalità di ammissione al Servizio civile alternativo nei casi particolari).

1. Nei casi previsti all'articolo 4, l'ammissione o la non ammissione al Servizio civile alternativo è disposta dal Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo, con decreto del suo presidente, entro il termine perentorio di 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione, in conformità del parere espresso dalla Commissione di cui all'articolo 4. La mancata decisione entro il termine perentorio di 3 mesi comporta l'ammissione automatica al Servizio civile alternativo.

2. Colui che è ammesso al Servizio civile alternativo dopo aver prestato il servizio militare di leva, deve seguire il corso di preparazione al Servizio civile alternativo, previsto dall'articolo 9.

ART. 6.

(Accertamento dell'idoneità al Servizio civile alternativo).

1. Gli ammessi al Servizio civile alternativo sono sottoposti a visita medica presso una sede designata dal Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo, per l'accertamento dell'idoneità all'espletamento del Servizio civile alternativo nei vari settori di attività che hanno chiesto di svolgere ai sensi dell'articolo 8.

2. Il giovane riformato, esonerato o dispensato dal servizio militare che desidera prestare il servizio civile alternativo ha diritto di svolgerlo nel settore da lui scelto e per il quale risulti idoneo.

ART. 7.

(Modalità del Servizio civile alternativo).

1. Il Servizio civile alternativo è svolto presso enti, pubblici o privati, associazioni, organizzazioni, convenzionati con il Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo, operanti in particolare nei seguenti settori: assistenza; animazione culturale; difesa e conservazione del patrimonio artistico, storico ed ambientale; istruzione; protezione civile; cooperazione allo sviluppo; ricerche sulla pace e il disarmo; studio e sperimentazione della difesa popolare nonviolenta; agricoltura biologica.

2. Il Servizio civile alternativo può essere prestato anche in un altro Paese in particolare della CEE, attraverso un ente, associazione o organizzazione italiana convenzionata, ivi operante.

3. La durata del Servizio civile alternativo è uguale a quella del servizio militare di leva.

4. Gli ammessi al Servizio civile alternativo possono ottenerne il rinvio o il ritardo negli stessi casi in cui è possibile per il servizio militare di leva.

5. Gli ammessi al Servizio civile alternativo possono continuare il servizio stesso, d'accordo con l'ente, con rafferme di sei mesi per un periodo massimo di due anni. I raffermati godono dello stesso trattamento dei militari in ferma prolungata.

ART. 8.

(Scelta del Servizio civile alternativo).

1. Nella dichiarazione di opzione per il Servizio civile alternativo, l'interessato deve indicare i settori nei quali preferisce svolgere il Servizio civile alternativo. Può anche indicare l'ente presso il quale preferisce svolgere il Servizio civile alternativo.

2. L'ammesso al Servizio civile alternativo può iniziare il servizio, in accordo con l'ente prescelto, entro 30 giorni dalla

notificazione della sua ammissione al Servizio civile alternativo o entro il quarto mese dalla presentazione della dichiarazione. L'ente, in tale caso, comunica al Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo l'inizio del Servizio civile alternativo.

3. Se l'ammesso al Servizio civile alternativo non inizia spontaneamente il Servizio civile alternativo entro il termine di cui al comma 2, il Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo lo assegna, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione dell'ammissione al Servizio civile alternativo o entro il quinto mese dalla presentazione della dichiarazione, presso un ente convenzionato, sulla base delle preferenze indicate nella dichiarazione di opzione per il Servizio civile alternativo.

4. Le attività di Servizio civile alternativo svolte dall'ente sono specificate nella convenzione sottoscritta con il Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo.

5. L'ammesso al Servizio civile alternativo contribuisce all'elaborazione del programma di lavoro relativo al suo servizio, nell'ambito delle attività indicate nella convenzione sottoscritta dall'ente.

ART. 9.

(Corso di preparazione al Servizio civile alternativo).

1. Il Servizio civile alternativo inizia con un corso di preparazione, della durata di 30 giorni, computabile a tutti gli effetti come Servizio civile alternativo, organizzato dal Comitato regionale per il Servizio civile alternativo o da uno o più enti convenzionati.

2. Il programma del corso di preparazione al Servizio civile alternativo è predisposto dall'ente organizzatore, in accordo con i partecipanti al corso stesso, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo.

3. Alle spese di organizzazione del corso di preparazione al Servizio civile

alternativo si provvede con apposito finanziamento stabilito dal Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo.

ART. 10.

(Requisiti del Servizio civile alternativo).

1. L'attività di Servizio civile alternativo prestata nell'ente convenzionato, non può, a pena di scioglimento della convenzione:

- a) avere fini di lucro;
- b) essere sostitutiva dell'attività del personale, non in servizio, previsto nell'organico dell'ente presso il quale si svolge il Servizio civile alternativo;
- c) essere sostitutiva dell'attività del personale che l'ente, presso il quale si svolge il Servizio civile alternativo, è tenuto ad assumere ai sensi di legge;
- d) essere sostitutiva dell'opera dei lavoratori che stiano esercitando il diritto di sciopero;
- e) consistere in attività che abbiano relazione, direttamente o indirettamente, con la progettazione, la produzione, la propaganda, il commercio di armi, munizioni o altro materiale impiegabile a scopi bellici.

2. L'attività di Servizio civile alternativo deve rispondere a utilità e finalità pubbliche.

ART. 11.

(Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo).

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo composto:

- a) da due esperti in materia di Servizio civile alternativo;
- b) da tre rappresentanti degli enti convenzionati, pubblici e privati, eletti ogni tre anni da tutti gli enti convenzionati;

c) da tre rappresentanti degli ammessi al Servizio civile alternativo, eletti ogni tre anni da coloro che stanno svolgendo o hanno prestato il Servizio civile alternativo, anche ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Tutti i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati senza alcun limite. In corrispondenza di ogni membro effettivo è designato e nominato un membro supplente.

3. Il Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo elegge al suo interno, ogni anno, il presidente ed il vicepresidente. Le funzioni di segretario del comitato, con compiti anche di verbalizzazione delle sedute, sono svolte da un funzionario alle dipendenze del comitato stesso.

4. Le decisioni del comitato sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Al comitato è assegnato, per il proprio funzionamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, apposito personale regolarmente assunto o eventualmente utilizza quello già in servizio presso le amministrazioni dello Stato o quello di cui al ruolo unico previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 618.

ART. 12.

(Funzioni del Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo).

1. Il Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo svolge le seguenti funzioni:

- a) svolge attività di promozione, informazione, qualificazione del Servizio civile alternativo;
- b) ammette al Servizio civile alternativo e tiene l'albo degli ammessi al

Servizio civile alternativo e ne dà comunicazione al Comitato regionale per il Servizio civile alternativo;

c) dispone la decadenza dal Servizio civile alternativo, anche prendendo atto della rinuncia allo stesso;

d) provvede al trasferimento dell'ammesso al Servizio civile alternativo, dietro domanda e per giustificati motivi, ad un altro ente di servizio, anche di regione diversa;

e) assegna l'ammesso al Servizio civile alternativo ad un ente convenzionato, anche di regione diversa da quella di residenza, per giustificati motivi e dietro domanda, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 8;

f) stipula le convenzioni con gli enti, pubblici e privati, associazioni o organizzazioni, di cui all'articolo 7, e le comunica al Comitato regionale per il Servizio civile alternativo;

g) scioglie le convenzioni, di cui al punto f), in caso di violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 10;

h) tiene il pubblico registro degli enti convenzionati;

i) infligge le sanzioni disciplinari agli ammessi al Servizio civile alternativo, ai sensi dell'articolo 16;

l) stabilisce norme generali per l'organizzazione e la gestione del Servizio civile alternativo da parte dei Comitati regionali per il Servizio civile alternativo;

m) promuove la sperimentazione del Servizio civile alternativo in settori di attività diverse da quelle indicate nell'articolo 7;

n) definisce i criteri generali per l'organizzazione dei corsi di preparazione al Servizio civile alternativo e per il loro programma;

o) presenta al Parlamento, entro il mese di giugno di ogni anno, una relazione sull'attuazione della legge e sulla gestione del Servizio civile alternativo,

sulla base delle relazioni inviate dai Comitati regionali per il Servizio civile alternativo;

p) coordina le proprie attività con quelle degli enti analoghi degli altri Paesi della Comunità economica europea.

ART. 13.

(Comitato regionale per il Servizio civile alternativo).

1. È istituito in ogni regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato regionale per il Servizio civile alternativo, organo periferico del Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo, composto:

a) da tre rappresentanti degli enti convenzionati, pubblici e privati, eletti ogni tre anni da tutti gli enti convenzionati operanti nella regione;

b) da tre rappresentanti degli ammessi al Servizio civile alternativo, eletti ogni tre anni da coloro che stanno svolgendo o hanno prestato il Servizio civile alternativo nella regione, anche ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772;

c) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Tutti i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati senza alcun limite. In corrispondenza di ogni membro effettivo è designato e nominato un membro supplente.

3. Il comitato regionale per il Servizio civile alternativo elegge al suo interno ogni anno il presidente ed il vicepresidente; le funzioni di segretario del comitato, con funzioni anche di verbalizzazione delle sedute, sono svolte da un funzionario alle dipendenze del Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo, il quale assegna al Comitato regionale per il servizio civile alternativo il perso-

nale necessario per l'espletamento delle sue funzioni.

4. Le decisioni del comitato sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 14.

(Funzioni del Comitato regionale per il Servizio civile alternativo).

1. Il comitato regionale per il Servizio civile alternativo svolge le seguenti funzioni:

a) tiene l'albo degli ammessi al Servizio civile alternativo residenti nella regione e in servizio presso enti convenzionati operanti nella regione;

b) tiene il pubblico registro degli enti convenzionati della regione;

c) organizza i corsi di preparazione al Servizio civile alternativo, direttamente o attraverso gli enti convenzionati, e ne cura la gestione amministrativa e finanziaria e vi destina gli ammessi al Servizio civile alternativo;

d) cura la gestione amministrativa e finanziaria del Servizio civile alternativo con i fondi assegnati dal Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo ai sensi dell'articolo 22;

e) vigila con proprio personale sull'attività del Servizio civile alternativo svolta presso gli enti convenzionati e riferisce al Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo in caso di violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 10;

f) controlla l'attuazione del programma di attività svolto dagli ammessi al Servizio civile alternativo;

g) coordina l'attività del Servizio civile alternativo con gli interventi promossi dagli enti locali della regione, nei settori previsti dall'articolo 7;

h) risolve le controversie tra l'ente e gli ammessi al Servizio civile alternativo operanti presso di questo;

i) invia al Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione sulla gestione del Servizio civile alternativo a livello regionale;

l) comunica al Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo l'espletamento del servizio da parte dell'interessato.

ART. 15.

(Condizione degli ammessi al Servizio civile alternativo).

1. Coloro che prestano il Servizio civile alternativo godono dello stesso trattamento economico di coloro che prestano il servizio militare di leva in qualità di soldato, nonché dei permessi, licenze, dispense, facilitazioni e riduzioni previste per questi ultimi, fino all'emanazione di un apposito regolamento da parte del Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il trattamento di vitto ed alloggio di colui che presta il Servizio civile alternativo è assicurato dall'ente presso il quale presta servizio, sulla base della convenzione di cui all'articolo 7.

3. L'assistenza sanitaria per gli ammessi al Servizio civile alternativo è assicurata dalle unità sanitarie locali.

4. Le spese per il trattamento economico degli ammessi al Servizio civile alternativo e per il loro vitto ed alloggio sono a carico del Fondo per il Servizio civile alternativo di cui all'articolo 22.

ART. 16.

(Doveri dell'ammesso al Servizio civile alternativo).

1. L'ammesso al Servizio civile alternativo deve attuare il programma di lavoro concordato con l'ente presso il quale presta servizio.

2. In caso di inadempienza il responsabile dell'ente invia adeguata documen-

tazione al Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo che può infliggere una sanzione disciplinare sulla base dell'apposito regolamento da emanarsi ad opera del Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

3. Nei casi più gravi il Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo può disporre la decadenza dall'ammissione al Servizio civile alternativo ai sensi dell'articolo 21.

4. Fino all'emanazione del Regolamento di cui al comma 2, colui che presta il Servizio civile alternativo deve rispettare lo Statuto o il regolamento interno dell'ente presso il quale presta servizio ed in caso di inadempienza è soggetto alle sanzioni disciplinari eventualmente in esso previste.

ART. 17.

(Divieti per l'amnesso al Servizio civile alternativo).

1. Coloro che prestano il Servizio civile alternativo non possono assumere impieghi pubblici o privati ed intraprendere attività professionali, a pena di decadenza dal Servizio civile alternativo.

2. Per coloro che svolgono le attività e le funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valedoli per coloro che prestano il servizio militare di leva, in particolare per la conservazione del posto di lavoro.

3. Agli ammessi al Servizio civile alternativo è vietato detenere o usare armi o munizioni indicate, rispettivamente, dagli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, nonché svolgere attività di progettazione, produzione, propaganda, commercio, anche a mezzo rappresentante, delle armi o munizioni predette o di altro materiale impiegabile, direttamente o indirettamente, a scopo bellico.

4. È fatto divieto all'autorità di pubblica sicurezza ed all'autorità ammini-

strativa, di rilasciare o rinnovare agli ammessi al Servizio civile alternativo alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al comma 3 o alla detenzione o porto di armi.

5. L'amnesso al Servizio civile alternativo che trasgredisce ai divieti di cui al comma 3, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la decadenza dell'ammissione al Servizio civile alternativo, se deve ancora prestarlo o lo sta svolgendo, e con la cancellazione dall'albo degli ammessi al Servizio civile alternativo, se l'ha già prestato.

ART. 18.

(Il Servizio civile alternativo in caso di guerra).

1. In caso di guerra o di mobilitazione generale, coloro che stanno svolgendo il Servizio civile alternativo sono assegnati, a loro scelta, ai corpi di difesa popolare non violenta oppure ai servizi di protezione civile o ai servizi sanitari ed assistenziali, non militarizzati.

2. Le disposizioni stabilite dal comma 1 si applicano anche a coloro che hanno prestato il Servizio civile alternativo, anche ai sensi della citata legge 15 dicembre 1972, n. 772, se richiamati.

ART. 19.

(Congedo e richiamo).

1. Coloro che hanno prestato il Servizio civile alternativo sono collocati in congedo illimitato provvisorio dal Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo ed al compimento del 45° anno di età sono posti in congedo assoluto.

2. Coloro che hanno prestato il Servizio civile alternativo e non sono ancora collocati in congedo assoluto, possono essere richiamati in servizio, in particolari circostanze di necessità, con provvedimento del Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo. Ad essi si appli-

cano le stesse disposizioni previste per i militari richiamati alle armi.

3. Coloro che hanno prestato il Servizio civile alternativo nella Protezione civile e non sono ancora collocati in congedo assoluto, possono chiedere di essere utilizzati nelle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali.

4. Sulla richiesta dei soggetti di cui al comma 3 decide entro tre giorni il Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo.

5. Essi hanno diritto, se lavoratori dipendenti, al trattamento economico da parte del datore di lavoro al quale è rimborsato, da parte del Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo, l'importo pagato per un periodo massimo di 15 giorni.

ART. 20.

(Rinuncia all'ammissione al Servizio civile alternativo).

1. Colui che ha presentato domanda di ammissione al Servizio civile alternativo e vi è stato ammesso può rinunciarvi in qualunque momento, presentando una dichiarazione in carta libera al Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo.

2. Se il Servizio civile alternativo è in corso, la sua prestazione è sospesa dal momento della presentazione della dichiarazione di rinuncia.

3. Il Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo prende atto della rinuncia disponendo, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, la sospensione della procedura di ammissione al Servizio civile alternativo o la decadenza dal Servizio civile alternativo, se l'interessato vi era già ammesso.

4. Colui che ha rinunciato al Servizio civile alternativo ed è ancora soggetto alla leva, è tenuto ad adempiere agli obblighi militari.

5. In questo caso il periodo di Servizio civile alternativo eventualmente prestato è detratto dalla durata del servizio militare di leva ancora da svolgere.

ART. 21.

(Decadenza dall'ammissione al Servizio civile alternativo).

1. Decade dall'ammissione al Servizio civile alternativo:

a) colui che è condannato, con sentenza definitiva, per un reato che abbia come componente una violenza contro la persona, oppure per il reato di detenzione o porto abusivo di armi, commesso dopo l'ammissione al Servizio civile alternativo;

b) colui che contravviene ad uno dei divieti previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 17;

c) colui che rinuncia all'ammissione al Servizio civile alternativo, ai sensi dell'articolo 20;

d) chi ha dichiarato il falso nella dichiarazione di opzione al Servizio civile alternativo in relazione ai punti a), b) del comma 2 dell'articolo 1.

2. La decadenza è adottata dal Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo con provvedimento motivato contro il quale è possibile il ricorso al TAR del luogo di residenza. In tale caso il provvedimento di decadenza è sospeso fino alla definizione del ricorso al TAR.

3. Il Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo, prima di adottare il provvedimento di decadenza, deve ascoltare l'interessato, il quale può farsi assistere da un difensore di fiducia e presentare testimoni o documenti a suo discreto.

4. La decadenza comporta la cancellazione dall'albo degli ammessi al Servizio civile alternativo, tenuto dal Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo, ed è comunicata al competente organo di leva per la reinscrizione del decaduto nelle liste di leva o nei ruoli degli abili ed arruolati o nei ruoli militari.

5. La decadenza comporta, per chi non ha prestato o non ha ultimato il

Servizio civile alternativo ed è quindi ancora soggetto alla leva, l'obbligo, se dichiarato abile ed arruolato, di prestare il servizio militare di leva, dalla cui durata è detratto il periodo di Servizio civile alternativo eventualmente prestato.

ART. 22.

(Fondo per il Servizio civile alternativo).

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito il Fondo per il Servizio civile alternativo, iscritto con un apposito capitolo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. L'ammontare annuo del fondo è pari al costo globale di un soldato in servizio militare di leva nell'Esercito, individuato sulla base del bilancio del Ministero della difesa approvato dal Parlamento, moltiplicato per il numero degli ammessi al Servizio civile alternativo.

3. Il fondo è gestito dal Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo che lo ripartisce tra i comitati regionali per il Servizio civile alternativo sulla base del numero di ammessi al Servizio civile alternativo e sulla base delle iniziative relative al Servizio civile alternativo che si intendono compiere nelle varie Regioni.

4. I comitati regionali per il Servizio civile alternativo provvedono, con la quota a ciascuno di essi assegnata, alla propria organizzazione ed al finanziamento delle attività di Servizio civile alternativo, dei corsi di preparazione e delle altre iniziative loro spettanti.

5. Fino alla costituzione del Fondo per il Servizio civile alternativo, agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede con il capitolo 1403 del bilancio di previsione del Ministero della difesa per il servizio civile sostitutivo degli obiettori di coscienza ai sensi della citata legge n. 772 del 1972.

ART. 23.

(Informazione sul Servizio civile alternativo).

1. Nel bando di chiamata alla leva deve essere fatta esplicita menzione del diritto all'ammissione al Servizio civile alternativo.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al momento dell'iscrizione nelle liste di leva, deve essere inviato all'interessato un opuscolo, redatto a cura del Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo, contenente tutte le informazioni in merito al Servizio civile alternativo.

ART. 24.

(Difesa popolare nonviolenta).

1. Per difesa popolare nonviolenta si intende la difesa da un'aggressione esterna o interna con mezzi non militari e con tecniche nonviolente.

2. La difesa popolare nonviolenta è realizzata attraverso i Corpi di difesa popolare nonviolenta ai quali partecipano tutti i cittadini maggiorenni che ne hanno fatto richiesta al Comitato nazionale per la difesa popolare nonviolenta, di cui al comma 4.

3. I Corpi di difesa popolare nonviolenta sono costituiti presso i comuni che ne hanno fatto richiesta al Comitato nazionale per la difesa popolare nonviolenta e che sono stati autorizzati sulla base di un progetto di attività approvato dal Comitato nazionale.

4. È istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato nazionale per la difesa popolare nonviolenta, costituito da 7 esperti, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra i quali è eletto il presidente del comitato.

5. Il Comitato nazionale per la difesa popolare nonviolenta ha il compito di:

a) autorizzare la costituzione dei corpi di difesa popolare nonviolenta

presso i comuni che ne hanno fatto richiesta;

b) dirigere e coordinare l'attività dei corpi di difesa popolare nonviolenta costituiti nei comuni;

c) provvedere al finanziamento dei corpi di difesa popolare nonviolenta attraverso l'apposito Fondo di cui al comma 6;

d) presentare una relazione annuale al Parlamento sullo stato della ricerca e della sperimentazione della difesa popolare nonviolenta, entro il mese di aprile.

6. Si provvede al finanziamento dei corpi di difesa popolare nonviolenta attraverso un apposito Fondo, iscritto nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, costituito dalla somma destinata dai contribuenti, in occasione della dichiarazione dei redditi, alla difesa popolare nonviolenta in alternativa alla difesa armata.

7. È istituita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cattedra di Difesa popolare nonviolenta nelle Facoltà di scienze politiche.

ART. 25.

(Rifiuto del servizio militare).

1. Colui che rifiuta di iniziare o di continuare il servizio militare di leva adducendo motivi di coscienza è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino ad un anno.

2. L'espiazione della pena, esonera dal servizio militare di leva.

3. L'imputato o il condannato possono chiedere al Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo l'ammissione al Servizio civile alternativo. Il richiedente è messo in libertà in attesa della definizione della domanda. In caso di ammissione al Servizio civile alternativo, il tempo trascorso in stato di detenzione è detratto dalla durata del Servizio civile alternativo.

4. L'imputato o il condannato possono presentare domanda al Ministro della difesa di essere nuovamente chiamati alle armi. La richiesta deve essere valutata dal Ministro della difesa entro il termine perentorio di 30 giorni. In mancanza di decisione entro tale termine, la richiesta si intende accolta automaticamente. Il periodo di tempo trascorso in stato di detenzione è detratto dalla durata del servizio militare di leva che si deve prestare.

5. Il condannato può usufruire dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come da ultimo sostituito dall'articolo 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

ART. 26.

(Norme regolamentari).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo provvede all'emanazione delle norme regolamentari per la sua attuazione.

2. Le norme di attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, emanate con il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, rimangono in vigore, per le parti non incompatibili, fino all'emanazione del regolamento previsto dal presente articolo.

ART. 27.

(Norme transitorie).

1. Le dichiarazioni di opzione al Servizio civile sostitutivo in qualità di obiettore di coscienza, ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, ancora in attesa di definizione al momento della data di entrata in vigore della presente legge, sono definite ai sensi della presente normativa.

2. Le convenzioni in atto, al momento della data di entrata in vigore della presente legge, tra il Ministero della difesa e

gli enti, organizzazioni, associazioni e corpi di cui all'articolo 5 della citata legge n. 772 del 1972, passano alla competenza del Comitato nazionale per il Servizio civile alternativo che può sciogliere quelle non rispondenti alle finalità della presente legge.

3. Con la data di entrata in vigore della presente legge cessa qualsiasi effetto conseguente a pronunce penali, anche irrevocabili, emesse per il reato di cui all'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, nei confronti degli obiettori di coscienza che abbiano prestato un periodo di servizio civile non inferiore a 12 mesi, comprovato anche soltanto sulla base di un attestato scritto dal responsabile dell'ente presso il quale hanno prestato il servizio.

4. Sono annullati tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso per il reato di cui al comma 3 e per i reati previsti dal Codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, per essersi gli obiettori di coscienza trasferiti, senza autorizzazione, ad un ente diverso da quello di servizio civile.

5. Nelle ipotesi previste dai commi 3 e 4 è cancellata dal casellario giudiziario la menzione della condanna, eventualmente disposta dall'organo giudicante.

6. Sono rimborsate all'ente, sulla base della convenzione, le spese sostenute per il mantenimento dell'obiettore di co-

scienza che, in accordo con l'ente stesso, ha iniziato il servizio civile sostitutivo spontaneamente, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, prima di essere riconosciuto con decreto del Ministro della difesa o prima della destinazione ufficiale da parte del Ministero della difesa.

7. Colui che ha iniziato il servizio civile sostitutivo nella situazione prevista al comma 6, ha diritto alla corresponsione del trattamento economico per tutto il periodo di servizio prestato prima della destinazione ufficiale presso l'ente da parte del Ministero della difesa.

8. Per quanto riguarda i commi 6 e 7, il periodo di servizio civile sostitutivo effettivamente prestato dall'obiettore presso l'ente prima della sua destinazione ufficiale da parte del Ministero della difesa, deve essere attestato, con una dichiarazione scritta del responsabile giuridico dell'ente presso il quale il servizio è stato prestato.

ART. 28.

(Norme finali).

1. La presente legge abroga la legge 15 dicembre 1972, n. 772, come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

N. 4671**ART. 1.**

1. I giovani iscritti nelle liste di leva di terra o di mare, che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare gli obblighi di leva nei modi previsti dalla presente legge.

2. Non sono ammessi ad avvalersi dei benefici della presente legge:

a) coloro che al momento della domanda risultino titolari di licenza o autorizzazioni relative alle armi indicate rispettivamente agli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o siano stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi;

b) coloro che siano stati sottoposti a misura di prevenzione o carcerazione per appartenenza a gruppi eversivi o di stampo mafioso;

c) coloro che siano stati condannati per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o cose, o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di stampo mafioso.

ART. 2.

1. È istituito il servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria.

2. Il servizio di cui al comma 1 si svolge secondo le modalità e le norme stabilite dalla presente legge.

ART. 3.

1. Le domande per essere ammessi al servizio civile devono essere prodotte dal

1° gennaio dell'anno nel corso del quale l'interessato compie 18 anni fino all'atto della visita di cui all'articolo 6.

2. Le domande di ammissione al servizio civile di cui alla presente legge non possono essere prodotte in tempo di guerra o in periodi di crisi a questo assimilabili.

ART. 4.

1. La domanda di cui all'articolo 3 deve essere presentata direttamente ai competenti uffici di leva di terra o a quelli di leva di mare.

2. I residenti all'estero devono presentare la domanda alle rappresentanze diplomatico-consolari, entro i termini e limiti di cui all'articolo 3 e secondo le norme vigenti per la leva all'estero.

ART. 5.

1. La domanda può essere presentata direttamente dall'interessato o spedita agli uffici competenti mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

2. Essa deve indicare:

a) il cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, e il comune nelle cui liste di leva il richiedente è iscritto;

b) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle circostanze di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1;

c) il domicilio ove notificare le decisioni e le comunicazioni delle amministrazioni.

ART. 6.

1. Gli uffici di leva di terra e gli uffici di leva di mare avviano ai competenti consigli di leva, rispettivamente per la visita fisio-psico attitudinale e per la vi-

sita medica, gli iscritti che abbiano chiesto di essere ammessi ai benefici della presente legge.

2. La visita, oltre ad accertare la normale idoneità fisica al servizio militare, deve tendere a determinare i possibili tipi di impiego, nel caso di accoglimento della domanda di ammissione al servizio civile.

3. Per i residenti all'estero valgono le norme vigenti in materia di leva e reclutamento.

ART. 7.

1. Le domande presentate agli uffici di leva di terra e agli uffici di leva di mare e alle rappresentanze diplomatico-consolari, corredate dell'attestazione della tempestività e dei dati relativi alla visita di cui all'articolo 6, sono trasmesse rispettivamente ai distretti militari e alle capitanerie di porto competenti.

ART. 8.

1. I distretti militari e le capitanerie di porto trasmettono la domanda debitamente istruita e con l'indicazione dell'esito favorevole della visita di leva al Consiglio nazionale per il servizio civile di cui al comma 2.

2. Il Consiglio nazionale per il servizio civile è composto da un magistrato della magistratura ordinaria, che lo presiede, un funzionario amministrativo del Ministero della difesa e un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno, in qualità di membri ordinari, e da due rappresentanti degli addetti al servizio civile scelti dal presidente tra i nominativi di coloro che hanno formulato richiesta di far parte del Consiglio.

3. Il presidente e i due membri ordinari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un collaboratore amministrativo del Ministero della difesa.

5. Il Consiglio ha sede presso il Ministero della difesa, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati non più di una volta.

6. I rappresentanti degli addetti al servizio civile sono nominati annualmente dal presidente nel corso della prima riunione.

7. Il Consiglio accerta il possesso dei requisiti necessari per l'accoglimento delle domande di cui all'articolo 3 e trasmette al Ministero della difesa le proprie determinazioni.

ART. 9.

1. Il Ministro della difesa recepisce con proprio decreto le determinazioni del Consiglio nazionale per il servizio civile.

2. Il decreto deve essere adottato almeno tre mesi prima della data relativa alla chiamata del contingente di appartenenza, e la presentazione alle armi è sospesa sino a quando il Ministro della difesa non ha adottato il decreto di cui al comma 1.

ART. 10.

1. È istituito presso lo Stato Maggiore della difesa l'Ufficio centrale per il servizio civile, collocato alle dirette dipendenze del Ministro della difesa.

2. Presso l'Ufficio centrale per il servizio civile non può essere impiegato personale militare. Esso è competente a ricevere dal Consiglio di cui all'articolo 8 l'elenco nominativo degli ammessi al servizio civile e quello degli esclusi e a comunicare ai distretti militari e alle capitanerie di porto di appartenenza le decisioni adottate in ordine alle domande presentate.

3. L'ufficio centrale per il servizio civile rende noti i nominativi degli ammessi a prestare servizio civile alla prefettura della provincia di nascita degli interessati, ai fini dell'osservanza della norma di cui all'articolo 13.

ART. 11.

1. L'ufficio centrale di cui all'articolo 10 notifica agli interessati il decreto contenente le decisioni adottate nei confronti dell'interessato.

2. La notifica è fatta a mezzo del messo comunale, mediante consegna della stessa all'interessato nel domicilio dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b).

3. In mancanza dell'interessato la consegna è fatta in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 139 e seguenti del codice di procedura civile.

4. Per i residenti all'estero la notifica è eseguita a cura delle rappresentanze diplomatico-consolari del domicilio indicato nella domanda.

5. La data d'inizio del servizio civile e il Dicastero presso il quale l'ammesso al servizio civile sarà assegnato, sono fissati con successiva comunicazione personale da consegnare agli interessati con le modalità indicate ai precedenti commi.

ART. 12.

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, nonché del trattamento economico, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva.

2. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale.

ART. 13.

1. A coloro che hanno prestato servizio civile è permanentemente vietato detenere ed usare le armi e munizioni, indicate rispettivamente agli articoli 28 e 30 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il regio decreto n. 773 del 1931, nonché fabbricare e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni predette.

2. È fatto altresì divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al comma 1.

3. Chi trasgredisce al divieto di cui al comma 1 è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione settecentomila e, inoltre, decade dai benefici previsti della presente legge.

ART. 14.

1. Decade dal beneficio dell'ammissione al servizio civile chi:

a) omette, senza giusto motivo, di presentarsi entro quindici giorni da quello stabilito al Dicastero al quale è assegnato;

b) commette gravi mancanze disciplinari;

c) con la propria condotta fa venire meno uno dei requisiti richiesti per l'ammissione ai benefici della presente legge.

2. Il provvedimento è adottato dal Ministro della difesa sentito il parere del Consiglio nazionale per il servizio civile.

ART. 15.

1. Chiunque ammesso ai benefici della presente legge, rifiuti il servizio civile è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da dodici a diciotto mesi.

2. Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, anteriormente al suo assolvimento, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'articolo 1.

3. L'espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare di leva.

4. L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente assenati, nel caso di cui al comma 1, o di essere ammessi, nel caso di cui al comma 2, al servizio civile.

5. L'imputato e il condannato ai sensi del comma 2 possono fare domanda di essere arruolati nelle Forze armate.

6. Sulle domande decide il Ministro della difesa sentito, nei soli casi di cui al comma 4, il Consiglio nazionale per il servizio civile.

7. L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna, la pena accessoria od ogni altro effetto penale.

8. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

ART. 16.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto:

a) definisce entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ordinamento dell'Ufficio centrale per la difesa civile, di cui all'articolo 10;

b) emana, entro i nove mesi successivi, le norme regolamentari atte a consentire la piena attuazione della presente legge.

ART. 17.

1. La rinuncia ad avvalersi dei benefici della presente legge può essere presentata direttamente all'Ufficio centrale di cui all'articolo 10, o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento in qualsiasi momento fino all'ultimo giorno di servizio civile.

2. Il periodo di servizio civile già svolto prima della rinuncia è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare.

3. Il rimanente periodo di servizio militare non può, in alcun caso, avere durata inferiore a quattro mesi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 valgono anche nel caso di applicazione del provvedimento di decadenza di cui al comma 3 dell'articolo 13 e dell'articolo 14.

ART. 18.

1. Il servizio civile può essere svolto anche presso un altro Paese della Comunità europea purché con tale Stato sia intervenuto preventivo accordo attraverso il Ministero degli affari esteri.

ART. 19.

1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, iscriversi a corsi o tirocini propedeutici ad attività professionali, che impediscano il normale espletamento del servizio.

2. Per coloro che si trovano già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

ART. 20.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo sviluppo del servizio civile.

ART. 21.

1. L'Ufficio centrale di cui all'articolo 10 provvede a compilare, in coincidenza con le comunicazioni relative ai contingenti da avviare al servizio militare, l'elenco dei nominativi che compongono il contingente da avviare al servizio civile, suddiviso tra i seguenti settori di impiego:

a) assistenza sanitaria;

b) protezione civile;

c) difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio forestale;

d) educazione, salvaguardia del patrimonio artistico, attività socio-culturali.

2. Il calendario contenente le date di avvio al servizio civile è contenuto in apposito manifesto di chiamata.

ART. 22.

1. I Dicasteri operanti nei settori indicati all'articolo 21, interessati all'impiego degli addetti al servizio civile, devono predisporre organici piani operativi o di intervento.

2. I piani di cui al comma 1, devono prevedere, tra l'altro, l'obiettivo da raggiungere, il tempo necessario per il conseguimento del risultato, il numero di addetti al servizio civile necessari.

3. È fatto assoluto divieto di utilizzare l'addetto al servizio civile in posti di organico o in sostituzione di impiegati ed operai che il Dicastero è tenuto ad assumere per obblighi di legge.

4. È, altresì, fatto assoluto divieto di corrispondere emolumenti che possano determinare disparità rispetto alla situazione del militare in servizio di leva ordinario.

5. L'attività dell'addetto al servizio civile, una volta avviato al servizio, è regolata dalle norme di funzionamento interno del Dicastero presso il quale il giovane è stato assegnato.

6. I piani operativi di cui al comma 1 devono essere preventivamente autorizzati dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo l'esame del Commissario per la difesa nazionale di cui all'articolo 26.

7. Possono essere predisposti anche dei piani operativi straordinari qualora gravi e particolari situazioni lo prevedano; in tal caso il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara con proprio decreto lo stato di necessità e fissa le regole che devono essere seguite per l'assegnazione dei giovani al servizio civile.

ART. 23.

1. I Dicasteri interessati all'impiego degli addetti al servizio civile, una volta acquisita la relativa autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, possono formulare richiesta numerica, o anche nominativa, direttamente all'ufficio centrale di cui all'articolo 10, che provvede ad avviare i giovani richiesti, nei limiti delle disponibilità esistenti nel settore di impiego richiesto, con il primo contingente utile.

ART. 24.

1. La durata del servizio civile è:

a) pari al periodo del servizio militare di leva per i settori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 21;

b) di due mesi superiore al periodo di servizio militare di leva per il settore di cui alla lettera c) dell'articolo 21;

c) di quattro mesi superiore al periodo di servizio militare di leva per il settore di cui alla lettera d) dell'articolo 21.

2. La data di fine del servizio deve essere immediatamente comunicata all'ufficio centrale per la difesa civile.

3. L'ufficio provvede:

a) alla relativa variazione matricolare e al formale rilascio del foglio di congedo;

b) alla iscrizione del nominativo nelle liste delle riserve, che saranno a disposizione qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 22.

ART. 25.

1. Il richiamo al servizio civile può essere disposto, nel caso di cui al comma 7 dell'articolo 22, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. Possono essere soggetti al richiamo tutti coloro che hanno svolto il servizio civile e che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età.

3. Nel periodo di richiamo si applicano le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale coloro che hanno prestato o prestano servizio civile, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 1, sono assegnati al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile.

ART. 26.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ufficio del Commissario per la difesa nazionale, cui sono affidati i seguenti compiti:

a) esaminare i piani operativi o d'intervento di cui all'articolo 22;

b) verificare la realizzazione, in corso d'opera, dei piani di cui alla lettera a);

c) rispondere a istanze o reclami da parte degli addetti al servizio civile circa lo svolgimento del servizio stesso;

d) valutare l'opportunità di procedere alla irrogazione di sanzioni nei confronti degli addetti al servizio civile per mancanze disciplinari denunciate dai Dicasteri che li impiegano;

e) coordinare l'attività dell'Ufficio centrale per il servizio civile con quella dello Stato Maggiore della difesa al fine di realizzare dei piani di cooperazione civile-militare nel più ampio contesto della difesa nazionale;

f) riferire al Presidente del Consiglio dei ministri sullo svolgimento del servizio civile.

ART. 27.

1. I controlli e le ispezioni nell'attività degli addetti al servizio civile sono svolti dai singoli Dicasteri interessati.

2. Qualsiasi anomalia nello svolgimento del servizio deve essere rappresentata all'ufficio del Commissario per la difesa civile per i provvedimenti di competenza.

3. Le proposte di decadenza devono essere comunicate al Consiglio nazionale per la difesa civile di cui all'articolo 8.

ART. 28.

1. Il Dicastero presso il quale l'addetto al servizio civile è distaccato, è responsabile della fruizione del vitto e dell'alloggio.

2. Il Ministero della difesa rimborsa al Dicastero l'importo della paga giornaliera da corrispondere agli addetti al servizio civile nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per i militari in servizio di leva.

3. Sono inoltre rimborsate, nella misura di cui al comma 2, le spese annuali per casermaggio, refettorio e igiene personale, il costo giornaliero della razione viveri, il costo giornaliero per spese relative all'igiene personale.

4. Tali rimborsi avvengono tramite il distretto militare competente per territorio.

5. All'addetto al servizio civile competono, ai sensi dell'articolo 12, gli stessi periodi di licenza e permessi previsti dai vigenti regolamenti militari.

ART. 29.

1. Coloro i quali all'entrata in vigore della presente legge si trovano in posizione di ammalato in attesa di chiamata ovvero di arruolato in posizione di rinvio o ritardo al servizio militare per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa, possono presentare domanda per essere ammessi al servizio civile entro il termine inderogabile di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda di ammissione al servizio civile deve essere prodotta al distretto militare di appartenenza per la relativa istruttoria e trasmessa al Consiglio nazionale per il servizio civile.

3. In caso di accoglimento della domanda il Ministro della difesa provvede, con proprio decreto, a modificare lo *status* del soggetto interessato e tramite l'Ufficio centrale di cui all'articolo 10 ne dà comunicazione al distretto militare o alla capitaneria di porto interessati perché provvedano alle relative variazioni matricolari.

ART. 30.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede all'emanazione delle norme regolamentari necessarie per la sua attuazione.

ART. 31.

1. Le convenzioni in atto tra il Ministero della difesa e gli enti e le organiz-

zazioni e Corpi di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, continuano a rimanere in vigore fino al momento della regolare disdetta da parte dell'ente o dell'Amministrazione della difesa.

ART. 32.

1. La presente legge abroga la legge 15 dicembre 1972, n. 772, come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, resta in vigore per le parti non incompatibili con la presente legge fino al termine di sei mesi previsto dall'articolo 30.

N. 5416**ART. 1.**

1. I cittadini che abbiano effettuato il servizio di leva nel servizio militare o che siano stati congedati con varia motivazione e che abbiano successivamente maturato l'avversione, per obbedienza a imprescindibili motivi di coscienza, all'uso personale delle armi, possono presentare domanda di obiezione di coscienza.

2. I motivi di coscienza adottati nella domanda di cui al comma 1 devono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai cittadini che stanno effettuando il servizio militare.

4. Non sono comunque ammessi ad avvalersi della facoltà prevista dalla presente legge coloro che al momento della domanda risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ad eccezione delle armi di cui alla lettera *h*) del primo comma, nonché al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 1990, n. 36.

5. Non possono altresì avvalersi della facoltà prevista dalla presente legge i cittadini che siano stati condannati con sentenza definitiva per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplosivi.

ART. 2.

1. I cittadini di cui all'articolo 1 devono presentare domanda motivata ai competenti organi di leva.

2. Il presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, decide sulla domanda sulla base dell'accertamento da parte dei consigli di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 1, e decreta, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.

3. La mancata decisione entro il termine dei sei mesi comporta l'accoglimento automatico della stessa. L'eventuale presentazione alle armi per richiamo militare è sospesa in attesa che il Presidente del Consiglio dei ministri si pronunci sulla domanda.

4. I cittadini di cui al comma 3 dell'articolo 1 devono inoltrare la domanda oltre che al competente organo di leva anche al comandante del proprio Corpo di appartenenza specificandone qualifica e grado.

5. Il comandante, in attesa della risposta della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvede a sospendere dal servizio il cittadino mettendolo in licenza straordinaria.

6. Qualora la domanda sia accolta il cittadino decade immediatamente dallo *status* militare e qualora debba esplicitare gli obblighi di leva viene inviato ad un ente convenzionato con il servizio civile nazionale per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695.

ART. 3.

1. I cittadini a cui è stata riconosciuta la domanda di obiezione in forza della presente legge vengono iscritti in un apposito albo dal servizio civile nazionale (SCN) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

2. Il Dipartimento predispone piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative concernenti la protezione civile.

3. Il Dipartimento predispone inoltre il richiamo dei cittadini obiettori in caso di guerra, per operazioni di difesa non armata del territorio e della sovranità nazionale. A tal fine predispone piani di difesa nonviolenta e di soccorso umanitario.

ART. 4.

1. Ai cittadini a cui è stata accettata la dichiarazione di obiezione di coscienza è permanentemente vietato detenere ed usare le armi e munizioni indicate rispettivamente dagli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e in-

tegrazioni, ad eccezione delle armi di cui alla lettera *h*) del primo comma, nonché al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110. È fatto inoltre divieto assoluto di fabbricare e commerciare anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni predette.

2. È fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai cittadini di cui al comma 1 alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1.

3. Chiunque trasgredisce ai divieti di cui al comma 1 è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 40 mila a lire 170 mila e decade, inoltre, dai benefici previsti dalla presente legge.